



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della cultura UFC

Attuazione a livello federale dell'articolo 67a Cost.

Rapporto del gruppo di lavoro

Berna, novembre 2013

1	Introduzione	6
1.1	Iniziativa popolare «gioventù + musica»	6
1.2	Votazione popolare del 23 settembre 2012	6
1.3	Mandato del capo del DFI	6
1.4	Elaborazione del rapporto	7
2	Panoramica della formazione musicale di bambini e giovani	8
2.1	Introduzione	8
2.2	Ambito scolastico	8
2.2.1	Scuola materna e scuola dell'obbligo	8
2.2.2	Scuole di maturità di formazione generale	9
2.2.3	Scuole di formazione specifica per allievi superdotati	10
2.2.4	Formazione professionale di base	11
2.2.5	Qualifica degli insegnanti	12
2.3	Ambito extrascolastico	13
2.3.1	Educazione precoce	13
2.3.2	Scuole di musica	14
2.3.3	Scuole universitarie di musica	17
2.3.4	Musica amatoriale	20
2.4	Collaborazione nella formazione musicale	22
2.5	Bilancio intermedio	22
3	Competenze della Confederazione secondo l'articolo 67a Cost.	23
3.1	Osservazioni preliminari	23
3.2	Interpretazione delle disposizioni costituzionali	23
3.3	Interpretazione dell'articolo 67a Cost.	24
3.3.1	Interpretazione dell'articolo 67a capoverso 1 Cost.	24
3.3.2	Interpretazione dell'articolo 67a capoverso 2 Cost.	25
3.3.2.1	Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore scolastico	25
3.3.2.2	Articolo 67a capoverso 2 periodo 1 Cost. (norma programmatica)	26
3.3.2.3	Articolo 67a capoverso 2 periodo 2 Cost. («armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale»)	27
3.3.3	Interpretazione dell'articolo 67a capoverso 3 Cost.	28
3.3.3.1	Competenza legislativa sui principi	28
3.3.3.2	Principio di proporzionalità e presupposti per l'ingerenza nei diritti fondamentali	29
3.3.3.3	Collaborazione dei Cantoni	29
3.3.3.4	Accesso dei giovani alla pratica musicale	29
3.3.3.5	Promozione dei talenti musicali	30
3.4	Excursus: principio dell'equivalenza fiscale	31
3.5	Bilancio intermedio	32
4	Misure discusse	33
4.1	Premessa	33
4.2	Ambito scolastico	33
4.2.1	Scuola materna e scuola dell'obbligo	33

4.2.2	Scuole di formazione specifica per allievi superdotati	33
4.2.3	Formazione professionale di base	34
4.2.4	Qualifica degli insegnanti	35
4.3	Ambito extrascolastico	36
4.3.1	Educazione precoce	36
4.3.2	Scuole di musica	37
4.3.3	Scuole universitarie di musica	39
4.3.4	Musica amatoriale	41
4.3.5	Centro di competenze nazionale e programma «gioventù + musica»	42
4.4	Collaborazione nell'ambito della formazione musicale	43
5	Ordine di priorità delle misure proposte	45
5.1	Osservazioni preliminari.....	45
5.2	Ambito scolastico	45
5.2.1	Scuola materna e scuola dell'obbligo	45
5.2.2	Scuole di formazione specifica per allievi superdotati	45
5.2.3	Formazione professionale di base	45
5.3	Ambito extrascolastico	45
5.3.1	Educazione precoce	45
5.3.2	Scuole di musica	46
5.3.3	Scuole universitarie di musica	46
5.3.4	Musica amatoriale	46
5.3.5	Centro di competenze nazionale e programma «gioventù + musica»	46
5.4	Collaborazione nell'ambito della formazione musicale	47

Sintesi

Il 23 settembre 2012, il Popolo e i Cantoni hanno accettato un nuovo articolo costituzionale concernente la formazione musicale (controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica»). Il nuovo articolo 67a della Costituzione federale (Cost.) si propone di potenziare questo settore: Confederazione e Cantoni devono adoperarsi in favore di un'educazione musicale di qualità nelle scuole, mantenendo immutata l'attuale ripartizione delle relative competenze. Nel tempo libero, bambini e giovani dovranno avere la possibilità di dedicarsi ad attività musicali. Particolare sostegno dovrà essere offerto ai giovani con spiccato talento musicale. Per rafforzare la formazione musicale in ambito extrascolastico, il nuovo articolo 67a Cost. attribuisce alla Confederazione anche la competenza di legiferare sui principi.

Ai fini dell'attuazione del nuovo articolo costituzionale a livello federale, il capo del Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha istituito un gruppo di lavoro composto di membri delle seguenti organizzazioni o istituzioni: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Unione delle città svizzere (UCS), Associazione dei comuni svizzeri (ACS), Associazione gioventù + musica, Comunità d'interessi «gioventù + musica», Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM), Consiglio svizzero della musica (CSM), Conferenza delle scuole universitarie di musica svizzere (CSUMS) e Associazione bandistica svizzera (ABS) quale rappresentante delle associazioni di musicisti non professionisti. Il gruppo, diretto dall'Ufficio federale della cultura (UFC), è stato incaricato di elaborare, esaminare e valutare possibili misure finalizzate all'attuazione a livello federale dell'articolo 67a Cost.

In ottemperanza a questo compito, il gruppo di lavoro ha dapprima tracciato il punto della situazione per quel che concerne la formazione musicale in Svizzera e, sulla base di questa analisi, ha appurato la necessità d'intervento, condivisa dalla maggioranza dei membri. Il gruppo di lavoro ha convenuto all'unanimità che occorre migliorare, sotto diversi aspetti, le pari opportunità e la qualità della formazione musicale a livello di promozione della diffusione e dei talenti, nonché intensificare la collaborazione tra gli attori coinvolti (cfr. capitolo 2). In risposta a questa alla necessità d'intervento appurata, il gruppo di lavoro ha proposto complessivamente 37 misure, 32 delle quali rientrano principalmente nella competenza della Confederazione (cfr. capitoli 3 e 4). Nell'esaminare le misure che la Confederazione dovrebbe adottare, il gruppo di lavoro ha espresso pareri talvolta divergenti in ordine alla necessità, all'attuabilità e all'urgenza dei contenuti (cfr. capitolo 5). È tuttavia riuscito a raggiungere un accordo unanime su una serie di misure, considerate particolarmente prioritarie. La CDPE non si è pronunciata sulle priorità stabilite in seno al gruppo di lavoro.

Queste misure possono essere ripartite negli ambiti «promozione della diffusione» e «promozione dei talenti» e nei campi d'intervento «pari opportunità», «garanzia della qualità» e «collaborazione»:

Ambito/campo d'intervento	Promozione della diffusione	Promozione dei talenti
Pari opportunità	<ul style="list-style-type: none">• Iscrizione nella legge dell'obbligo di offrire corsi facoltativi di musica presso le scuole professionali di base.• Tasse sovvenzionate per studenti delle scuole professionali di base che frequentano scuole di musica (innalzamento del limite di età).• Ampliamento e finanziamento dell'offerta per l'educazione musicale precoce presso le scuole di musica.• Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica riservate a famiglie economicamente svantaggiate.	<ul style="list-style-type: none">• Creazione delle premesse per un apprendistato combinato a un'attività musicale intensiva.• Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica riservate ai giovani talenti.• Sussidi all'istruzione per studenti che frequentano pre-college.

Garanzia della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Standard minimi per il riconoscimento statale delle scuole di musica. • Aumento dei sussidi statali a strutture e progetti in ambito amatoriale. • Promozione della formazione degli insegnanti di musica in ambito amatoriale, in particolare da parte delle Scuole universitarie di musica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Prescrizioni della Confederazione destinate alle scuole per talenti al livello secondario II (ad es. condizioni di ammissione e garanzia della qualità). • Finanziamento statale dei pre-college. • Intensificazione della promozione di gruppi, festival e concorsi musicali nazionali rivolti ai giovani.
Collaborazione		Istituzione a livello regionale di centri di formazione musicale per talenti, in collaborazione tra le scuole di musica.

1 Introduzione

1.1 Iniziativa popolare «gioventù + musica»

L'iniziativa popolare «gioventù + musica», depositata a fine 2008, aveva il seguente tenore:

Art. 67a (nuovo) *Formazione musicale*

¹ La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

² La Confederazione stabilisce i principi per l'educazione musicale nelle scuole, l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

Pur condividendo fundamentalmente la richiesta dell'iniziativa, il Consiglio federale e il Parlamento non erano d'accordo con l'ingerenza nelle competenze cantonali in materia scolastica. Il Parlamento ha pertanto elaborato un nuovo articolo costituzionale in forma di controprogetto diretto. Il comitato d'iniziativa ha infine ritirato l'iniziativa popolare «gioventù + musica» in favore della soluzione proposta dal Parlamento.

1.2 Votazione popolare del 23 settembre 2012

Il 23 settembre 2012, il Popolo e i Cantoni hanno accettato un nuovo articolo costituzionale concernente la formazione musicale (controprogetto all'iniziativa popolare «gioventù + musica»). La nuova disposizione costituzionale recita quanto segue:

Art. 67a *Formazione musicale*

¹ La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

² Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

³ Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

1.3 Mandato del capo del DFI

Il 24 settembre 2012, il capo del DFI ha incaricato l'UFC di dirigere i lavori preparatori relativi all'attuazione a livello federale dell'articolo 67a capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)¹. Il mandato presenta il seguente tenore:

Il fine settimana scorso, il Popolo e i Cantoni hanno accettato, a larga maggioranza, il decreto federale concernente la promozione della formazione musicale dei giovani. Ai fini dell'attuazione del nuovo articolo 67a capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.), la Confederazione deve intervenire attivamente e stabilire, in collaborazione con i Cantoni, i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

All'UFC affido il mandato di dirigere i lavori di attuazione a livello federale e di istituire un gruppo di lavoro composto di rappresentanti di ciascuna delle seguenti organizzazioni: Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), Unione delle città svizzere (UCS), Associazione dei comuni svizzeri (ACS), Associazione gioventù + musica, Comunità d'interessi «gioventù + musica», Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM), Consiglio svizzero della musica (CSM) e Conferenza delle scuole universitarie di musica svizzere (CSUMS).

Il gruppo di lavoro è incaricato di sottoporre entro fine novembre 2012 la proposta per un piano d'azione e uno scadenzario per l'attuazione più rapida possibile dell'articolo 67a capoverso 3 Cost. Il rapporto da elaborare dovrà segnatamente:

- *enunciare e valutare possibili misure di promozione;*
- *raggruppare le misure di promozione in diversi pacchetti di misure;*
- *fornire per ogni pacchetto di misure la stima indicativa e la ripartizione dei costi.*

Con il consenso del DFI, oltre alle organizzazioni indicate nel mandato del 24 settembre 2012, è stata invitata a collaborare con il gruppo di lavoro un'associazione rappresentante i musicisti non professionisti. L'Associazione bandistica svizzera (ABS) ha assunto questo ruolo.

Come previsto dal mandato del capo del DFI, a fine novembre 2012 il gruppo di lavoro ha sottoposto all'attenzione della Segreteria generale del DFI (SG-DFI) uno scadenzario per la stesura del rapporto concernente l'attuazione dell'articolo 67a Cost. L'iter proposto, che prevedeva la consegna del rapporto entro fine novembre 2013, è passato all'approvazione del DFI e ha potuto essere rispettato.

Dopo un confronto tra UFC e DFI, si è inoltre deciso di non limitare il mandato all'attuazione dell'articolo 67a capoverso 3 Cost. Pertanto, il rapporto illustra per esempio quali misure la Confederazione potrebbe adottare, in virtù dell'articolo 67a capoverso 2 Cost., nell'ambito della formazione professionale di base.

1.4 Elaborazione del rapporto

Il gruppo di lavoro incaricato dell'attuazione dell'articolo 67a Cost. si è riunito complessivamente sette volte tra novembre 2012 e novembre 2013. La redazione del presente rapporto è stata affidata all'UFC.

2 Panoramica della formazione musicale di bambini e giovani

2.1 Introduzione

Questo capitolo fornisce ai lettori una panoramica degli attori e dei fattori principali che concorrono alla formazione musicale in Svizzera. Esso si articola negli ambiti scolastico ed extrascolastico e nelle diverse forme di collaborazione tra i due. La descrizione si fonda in particolare sul rapporto «La formazione musicale in Svizzera», pubblicato dal Consiglio federale nel 2005², sul messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2009³ concernente l'iniziativa popolare «gioventù + musica», nonché sulle proposte scritte dei membri del gruppo di lavoro e sugli ulteriori chiarimenti da parte dell'UFC.

Il presente capitolo analizza la situazione attuale della formazione musicale in Svizzera ed enuncia gli interventi che il gruppo di lavoro giudica necessari. Le misure vagliate dal gruppo in risposta alla necessità d'intervento saranno oggetto del capitolo 4.

2.2 Ambito scolastico

2.2.1 Scuola materna e scuola dell'obbligo

Osservazione preliminare: nel presente rapporto si utilizza generalmente il termine «scuola materna», il cui uso si è maggiormente affermato nel linguaggio comune. Esso definisce a titolo esemplare anche altre possibili forme organizzative quali il «livello base», ed è equiparabile al «livello prescolastico».

Presso le scuole materne e le scuole di livello primario e secondario I, l'educazione musicale di bambini e giovani è disciplinata dai programmi didattici. I bambini e i giovani, anche se appartenenti a ceti che non hanno potuto sfruttare le opportunità di formazione o socialmente svantaggiati, hanno accesso alla formazione musicale ed eventualmente alle misure di promozione dei talenti musicali al più tardi con l'ingresso nella scuola materna.

Allo stato attuale, in Svizzera l'86 per cento dei bambini frequenta la scuola materna per un periodo di due anni. In quasi tutti i Cantoni vige già l'obbligo di frequenza oppure l'obbligo per i Comuni di mettere a disposizione una scuola materna. In ottemperanza al mandato costituzionale che prevede l'armonizzazione delle strutture scolastiche, l'accordo del 14 giugno 2007 sull'armonizzazione della scuola dell'obbligo (concordato HarmoS) integra il biennio di scuola materna nella scuola dell'obbligo. La competenza per l'educazione musicale nelle scuole materne spetta in via esclusiva ai Cantoni.

In tutti i Cantoni, le scuole materne impartiscono le lezioni conformemente ai programmi didattici, che definiscono le prospettive e gli obiettivi formativi. Sulla base dei programmi pertinenti, la scuola materna promuove lo sviluppo socio-affettivo, psicomotorio e cognitivo del bambino, preparandolo all'ingresso nella scuola. Non è previsto un sistema di valutazione sistematica delle prestazioni né uno di selezione. Per quel che concerne l'educazione musicale, i programmi didattici prevedono l'approccio ludico alla percezione e alla produzione di musica e ritmi, oltre che l'apprendimento di canzoni e filastrocche⁴.

Anche ai livelli primario e secondario I, l'educazione musicale rientra nella sfera di competenze dei Cantoni, che si occupano inoltre di stabilire i programmi didattici, attualmente in corso di armonizza-

² Cfr. www.bak.admin.ch > Italiano > Produzione culturale > Formazione culturale > Formazione musicale > Rapporto «La formazione musicale in Svizzera».

³ FF 2010 1

⁴ Rapporto La formazione musicale in Svizzera, pag. 9.

zione nelle diverse regioni linguistiche⁵. L'educazione musicale nelle scuole dei livelli primario e secondario I comprende attualmente fino a due lezioni obbligatorie alla settimana, a seconda del Cantone e del livello scolastico, che equivalgono a una media nazionale del 5,6 per cento delle ore di insegnamento obbligatorio⁶.

Nell'ambito della scuola dell'obbligo, la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene opportuno intervenire primariamente in relazione agli insegnanti e alla loro formazione (cfr. n. 2.2.5) e, secondariamente, a livello di collaborazione tra la scuola dell'obbligo e le scuole di musica, in particolare nell'ambito della promozione dei talenti (cfr. n. 2.4).

2.2.2 Scuole di maturità di formazione generale

La Confederazione e la CDPE sono congiuntamente competenti per il riconoscimento delle scuole di maturità e, in forza dell'ordinanza del 15 febbraio 1995⁷ sulla maturità (ORM) nonché del regolamento del 16 gennaio 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM), possono influire sull'offerta delle materie insegnate nelle scuole di maturità. L'ORM e l'RRM assicurano a tutti gli studenti la frequenza obbligatoria nella disciplina fondamentale arte (musica e/o arti visive), per un 5-10 per cento delle ore complessive di insegnamento. Se la musica viene scelta come opzione specifica o complementare e/o come argomento della tesi di maturità, le ore dedicate a questo insegnamento aumentano considerevolmente. L'ORM e l'RRM prevedono, infatti, che all'opzione specifica o complementare e/o alla scrittura della tesi di maturità sia riservato il 15-25 per cento del tempo di insegnamento. Il programma quadro di insegnamento stabilito dalla CDPE⁸ garantisce la qualità dei contenuti dell'educazione musicale, definendo gli obiettivi formativi e attribuendo importanza sia alla formazione musicale teorica che a quella pratica. Rispetto al sistema precedente, la riforma della maturità del 1995 (ORM/RRM 95) ha introdotto una scelta di materie sensibilmente più ampia nella maggior parte dei Cantoni. Da allora, una promozione mirata consente di valorizzare maggiormente le doti particolari. Attraverso la scelta dell'opzione specifica, di quella complementare e della tesi di maturità, gli studenti possono privilegiare le inclinazioni personali, in particolare nelle discipline musicali.

Le scuole medie specializzate rientrano interamente nell'ambito di competenza dei Cantoni (CDPE). In un numero assai ristretto di Cantoni, queste scuole di formazione generale del livello secondario II offrono la possibilità di conseguire una maturità specialistica in musica⁹. Al termine del triennio e all'ottenimento dell'attestato di scuola media specializzata, seguono 120 ore di educazione strumentale, canora o teatrale e una tesi di maturità, che conducono al conseguimento della maturità specialistica in musica e al successivo accesso alle scuole universitarie professionali di musica, previo superamento dell'esame di ammissione. In pratica, tuttavia, solo una minima parte degli studenti delle scuole universitarie di musica ha precedentemente frequentato una scuola media specializzata.

La maggioranza del gruppo di lavoro ritiene che l'educazione musicale impartita nelle scuole di maturità sia qualitativamente buona, come anche la formazione degli insegnanti di musica.

⁵ In futuro esisterà un solo programma d'insegnamento per ogni regione linguistica (Svizzera tedesca, Svizzera romanda e Svizzera italiana), che stabilirà gli standard contenutistici per tutti gli ambiti disciplinari e tutte le materie. I Cantoni della Svizzera occidentale hanno elaborato il *Plan d'études romand* (PER) che, a partire dal 2015, disciplinerà l'insegnamento per tutti gli studenti della scuola dell'obbligo (incl. l'*ecole enfantine*) della Svizzera occidentale. I 21 Cantoni germanofoni e plurilingue stanno armonizzando gli obiettivi in materia di scuola dell'obbligo (incl. il *Kindergarten*) attraverso il *Lehrplan 21*, che sarà presumibilmente trasmesso ai Cantoni nel 2014, affinché lo implementino. La decisione sulle modalità e i tempi di adozione del nuovo programma di insegnamento spetta ai Cantoni. Il Cantone Ticino, regione linguistica a se stante, è responsabile del proprio programma d'insegnamento.

⁶ *Von der musischen Bildung zur „aesthetic literacy“, Trendbericht SKBF, Aarau 2011.*

⁷ RS 413.11

⁸ Programma quadro di insegnamento della CDPE per le scuole di maturità del 9 ottobre 1994.

⁹ Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 12 giugno 2003 e direttive per l'applicazione del regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate del 22 gennaio 2004.

2.2.3 Scuole di formazione specifica per allievi superdotati

Osservazione preliminare: nel linguaggio tecnico, si definiscono «scuole che offrono formazioni specifiche per allievi superdotati» le scuole dei livelli secondari I e II che propongono misure di promozione specifiche per studenti talentuosi in ambiti come quello musicale. Nel presente rapporto, queste scuole saranno anche semplicemente denominate «scuole per talenti».

Ai livelli secondari I e II (ad eccezione della formazione professionale di base) esistono in Svizzera percorsi formativi specifici volti a sostenere gli studenti con spiccato talento, segnatamente nello sport, nella musica e nell'arte («scuole per talenti»). Non sono attualmente previste prescrizioni a livello nazionale concernenti le scuole per talenti, per esempio in relazione alla qualità dell'offerta.

Queste scuole promuovono in modo mirato il talento e, al contempo, garantiscono una formazione scolastica con percorsi personalizzati in base alle esigenze dei singoli giovani (assistenza, insegnamento complementare, pianificazione della carriera, dispense, suddivisione nel tempo di uno o più anni scolastici, ecc.). Gli studenti devono soddisfare i requisiti di ammissione al livello superiore e sostenere inoltre un esame di idoneità. L'insegnamento specifico dell'educazione musicale nelle scuole per talenti non viene di norma affidato a insegnanti del sistema scolastico ordinario, bensì a insegnanti delle scuole di musica (talvolta delle scuole universitarie di musica).

Le scuole per talenti rientrano nella competenza normativa dei Cantoni. Ciascun Cantone stabilisce l'offerta delle scuole per talenti entro i propri confini territoriali. L'Accordo intercantonale del 20 febbraio 2003 sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati disciplina l'accesso intercantonale alle scuole per talenti e i contributi che i Cantoni di domicilio degli studenti sono tenuti a versare agli organismi responsabili di queste scuole. Aderiscono attualmente al concordato i Cantoni di Appenzello Esterno, Berna, Glarona, Grigioni, Lucerna, Nidvaldo, Obvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia, Uri, Vallese, Zugo e Zurigo nonché il Principato del Liechtenstein.

Circa la metà dei Cantoni summenzionati propone già offerte formative in ambito musicale, per lo più equiparabili a quelle in ambito sportivo (Cantoni BE, GR, LU, SG, SH, TG, VS, ZH). Altre scuole per talenti sono presenti in Cantoni che non aderiscono al concordato. Alcune di esse sono orientate in modo specifico agli interessi musicali (ad esempio la scuola media evangelica di Schiers, la scuola turgoviese a tempo pieno per talenti di Weinfelden e Kreuzlingen, la scuola superiore di Altstätten e quella di Grünau a Wittenbach). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 lettera b del suddetto Accordo, i genitori o coloro cui è affidata l'educazione dell'allievo devono assumersi da soli i costi per le misure specifiche allo sviluppo dei talenti presso le apposite scuole, in ogni caso quando l'allievo frequenta una scuola per talenti ubicata fuori del proprio Cantone di domicilio.

In relazione alle scuole per talenti, la maggioranza del gruppo di lavoro individua la necessità di intervenire nei seguenti ambiti:

- In primo luogo, le scuole per talenti si differenziano notevolmente sotto il profilo qualitativo. Diversi membri del gruppo di lavoro sostengono che molte scuole per talenti del livello secondario II applicherebbero criteri di selezione poco rigidi e trascurerebbero l'importanza di uno stretto coordinamento con le scuole universitarie di musica, a loro parere imprescindibile per garantire la qualità dei contenuti. Secondo i dati forniti dalla CSUMS, solo quelle scuole che collaborano già oggi in modo sistematico con le scuole universitarie di musica svizzere (scuole per talenti Rämibühl/ZH e Hofwil/BE) possono vantare percentuali di ammissione alle scuole universitarie di musica al di sopra della media. Altri indicatori della qualità delle scuole per talenti sono la qualifica degli insegnanti, la loro interrelazione con il mercato del lavoro e della formazione, le condizioni di ammissione, i risultati ottenuti ai concorsi, ecc. La maggioranza del gruppo di lavoro ritiene pertanto che le scuole per talenti del livello secondario II siano obbligatoriamente tenute a collaborare con le scuole universitarie di musica e debbano, di norma, ammettere solo gli studenti che vantano un potenziale di accesso a una scuola universitaria, ossia il cui successivo ingresso in una scuola universitaria sia da considerarsi possibile. Se il potenziale potrà in seguito essere messo a frutto dallo studente o se questi sceglierà di proseguire la propria formazione presso una scuola universitaria di musica sono questioni che devono tuttavia restare aperte al momento della decisione di ammissione.
- In secondo luogo, l'offerta di promozione dei talenti presenta lacune dal punto di vista geografico. Se si parte dal presupposto che la promozione dei talenti musicali implica una collaborazione

precoce con le scuole universitarie di musica, allora questa offerta è presente solo nelle regioni del Ticino, di Ginevra, Losanna, Basilea, Lucerna, Zurigo e Winterthur (programmi pre-college presso le scuole universitarie di musica), nonché nelle regioni di Berna e Zurigo (scuole per talenti in senso stretto secondo la definizione di cui sopra, ovvero di Rämibühl e Hofwil)¹⁰.

- In terzo luogo, il gruppo di lavoro sostiene che le tasse scolastiche delle scuole per talenti siano sovente troppo onerose per le famiglie economicamente svantaggiate. Gli studenti delle scuole per talenti fruiscono di offerte formative ampliate, erogate in parte dalle scuole di musica e in parte dalle scuole universitarie di musica. Nel complesso, queste strutture di promozione possono comportare ingenti costi di frequenza che, in concreto, dipendono essenzialmente dal numero delle lezioni e dalle tasse della scuola di musica o della scuola universitaria di musica. Secondo quanto indicato dall'ASSM, i costi annuali necessari alla promozione specifica dei talenti possono arrivare anche a 6000 franchi a persona. Tuttavia, in particolare le scuole di musica applicano già oggi tariffe ridotte per i talenti. Inoltre, i singoli organismi responsabili delle scuole per talenti (ad es. la città di San Gallo) si assumono una quota dei costi per l'insegnamento specifico di musica.

2.2.4 Formazione professionale di base

Secondo l'articolo 63 Cost., la Confederazione ha un'ampia competenza legislativa in materia di formazione professionale¹¹ che concerne segnatamente la formazione professionale di base. In relazione a quest'ultima, la Confederazione emana peraltro le prescrizioni minime per l'insegnamento di cultura generale¹² e, nel relativo programma quadro di insegnamento, stabilisce i campi tematici da trattare e gli obiettivi formativi da conseguire. Sebbene le disposizioni costituzionali conferiscano alla Confederazione un'ampia competenza legislativa in materia di formazione professionale, quest'ultima è fortemente influenzata dal punto di vista legislativo e pratico dalla cooperazione tra Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (partner sociali, associazioni, imprese) e viene pertanto concepita e vissuta come compito comune¹³.

Caratteristica distintiva e punto di forza della formazione professionale di base è il legame diretto con il mondo del lavoro. Un ruolo di primo piano è ricoperto dalla formazione aziendale, che consente agli apprendisti di acquisire competenze professionali pratiche. Accanto a questo tipo d'insegnamento, la scuola professionale di base offre anche una formazione di cultura generale, che deve fornire agli apprendisti gli strumenti per integrarsi nel mondo del lavoro e nella società. In ragione del forte orientamento pratico e tecnico della formazione professionale, le lezioni di cultura generale occupano mezza giornata alla settimana e non prevedono l'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale. I Cantoni possono tuttavia offrire corsi facoltativi di musica presso le scuole professionali di base.

Due terzi dei giovani consegue un apprendistato professionale. Secondo il gruppo di lavoro, questi si trovano svantaggiati sul piano della formazione musicale. La maggioranza dei membri del gruppo di lavoro riscontra la necessità di intervento in relazione ai seguenti ambiti:

- In primo luogo, difficilmente le scuole professionali di base offrono corsi facoltativi di musica.
- In secondo luogo, gli studenti delle scuole professionali di base che frequentano le scuole di musica devono pagare tasse scolastiche sovente elevate, poiché in alcuni Cantoni i sussidi per l'insegnamento presso le scuole di musica sono previsti solo fino al sedicesimo anno di età¹⁴.

¹⁰ Sondaggio della CSUMS dell'11 settembre 2012.

¹¹ Schmid/Schott, *St. Galler Kommentar zu Art. 63*, n. marg. 11.

¹² Ordinanza dell'UFFT del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).

¹³ Cfr. anche art.1 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10).

¹⁴ Il limite di età per beneficiare di riduzioni sulle tasse delle scuole di musica si differenzia anche notevolmente da un Cantone all'altro o addirittura entro i confini del medesimo Cantone. Sul tema non esistono indagini esaustive. Da un esame a campione emerge che molte scuole di musica offrono tariffe ridotte fino al compimento del ventesimo anno di età, questo anche qualora il Cantone contribuisca al finanziamento dell'educazione musicale solo fino al completamento della scuola dell'obbligo. Tuttavia, in alcune scuole di

Inoltre, questi studenti dispongono generalmente di troppo poco tempo da dedicare ad attività musicali: le vacanze hanno una durata di cinque settimane all'anno e sono, perciò, chiaramente più brevi rispetto a quelle delle scuole di maturità liceale. Infine, esistono pochissime aziende formatrici che offrono agli studenti delle scuole professionali soluzioni personalizzate (ad es. estensione del periodo formativo) e che consentono loro di coniugare l'apprendistato con un'attività musicale intensiva.

2.2.5 Qualifica degli insegnanti

I requisiti in materia di formazione degli insegnanti di musica sono gli stessi di quelli previsti per le altre materie d'insegnamento¹⁵. In particolare, la formazione degli insegnanti di musica ai diversi livelli scolastici si articola come segue:

- Gli insegnanti del livello primario sono formati come generalisti (in tutte le materie) o come semi-generalisti (in numerose materie). La musica può essere una delle materie d'insegnamento degli insegnanti semigeneralisti, mentre rientra sempre nella formazione degli insegnanti generalisti. Il percorso formativo prevede tre anni di studio a tempo pieno, in genere presso un'alta scuola pedagogica.
- Gli insegnanti del livello secondario I sono generalmente formati per l'insegnamento di una o più materie, fino a un massimo di quattro, a seconda della scuola universitaria. Di conseguenza, il corpo docente delle scuole di livello secondario I include, oltre agli insegnanti abilitati alla docenza di quattro materie, anche insegnanti di una sola materia (insegnanti specializzati). La formazione si svolge in genere presso un'alta scuola pedagogica o un'università e comprende da quattro anni e mezzo a cinque anni di studio a tempo pieno. Nel quadro delle prescrizioni della CDPE, le scuole universitarie di musica possono assumersi interamente o parzialmente la formazione degli insegnanti di musica.
- Di norma, gli insegnanti di musica delle scuole di maturità conseguono prima di tutto un diploma specialistico/pratico presso una scuola universitaria di musica, cui segue un anno di formazione pedagogica supplementare a tempo pieno (scienze dell'educazione, didattica delle discipline, pratica didattica) presso un'alta scuola pedagogica o un'università. A Lucerna e Zurigo sono anche disponibili percorsi di studio integrati, nei quali la formazione specialistica in musica e il diploma d'insegnamento possono essere conseguiti parallelamente. Diversamente dal livello primario e talvolta da quello secondario I, gli insegnanti di musica delle scuole di maturità sono specializzati esclusivamente nelle discipline musicali (teoria e pratica).

Per garantire l'accesso alla formazione musicale dei bambini e dei giovani di talento nonché il riconoscimento e la promozione precoci delle loro doti musicali occorrono insegnanti qualificati in numero sufficiente a tutti i livelli di formazione, dall'ingresso nella scuola materna all'ammissione alla scuola universitaria di musica. Al fine di soddisfare questi requisiti, la maggioranza del gruppo di lavoro individua la necessità di intervenire nei seguenti ambiti:

- Crescente carenza di personale docente qualificato ai livelli primario e secondario I: la maggioranza del gruppo di lavoro giudica insufficiente il numero di insegnanti di musica soprattutto al livello primario ma anche al livello secondario I. Questa situazione comporta in taluni casi l'assunzione di insegnanti senza formazione musicale o la cancellazione delle lezioni di musica previste dal programma didattico. Il gruppo di lavoro teme che tale carenza possa in futuro ulteriormente aggravarsi: secondo l'Associazione svizzera per la musica nella scuola (ASMS), solo uno scarso 48 per cento dei futuri insegnanti di scuola primaria che frequenta l'alta scuola peda-

musica il limite d'età per la fruizione di tariffe ridotte è inferiore. Altre scuole di musica propongono, invece, riduzioni anche per giovani adulti che hanno superato il ventesimo anno d'età e sono generalmente iscritti a un corso di formazione.

¹⁵ I titoli possono essere riconosciuti in conformità al Concordato sul riconoscimento dei diplomi (Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993) e dal relativo regolamento della CDPE. Un diploma d'insegnamento riconosciuto abilita all'esercizio delle professioni su tutto il territorio nazionale.

gogica consegue una formazione in musica¹⁶. Anche al livello secondario I la situazione è precaria: solo uno studente su dieci si forma nelle discipline musicali.

- Formazione insufficiente degli insegnanti ai livelli primario e secondario I: accanto al rischio di una carenza di personale docente, la maggioranza del gruppo di lavoro si interroga se gli insegnanti di musica ai livelli primario e secondario I dispongano delle competenze pedagogiche e specialistiche necessarie allo svolgimento del programma didattico. Per la formazione specialistica in musica ai livelli primario e secondario I (esclusa la didattica disciplinare), l'alta scuola pedagogica di Zurigo prevede, ad esempio, solo 12 crediti ECTS. A titolo comparativo, le scuole universitarie di musica prevedono il conseguimento di 180 ECTS per il BA in «Musica e movimento» e di almeno 75 ECTS per la formazione di livello secondario I, previa verifica delle competenze di ingresso e selezione degli studenti, che non vengono invece operate dalla formazione specialistica in musica ai livelli primario e secondario I.

2.3 Ambito extrascolastico

2.3.1 Educazione precoce

Osservazione preliminare: il termine «educazione precoce» (come anche «sostegno alla prima infanzia» o «*Éveil musical*») si riferisce in questo contesto al periodo antecedente l'ingresso nella scuola materna. In tal senso, l'educazione precoce concerne di norma la fascia di età fino a quattro anni.

La formazione musicale di un bambino inizia con l'imparare a percepire suoni e ritmi, ascoltando musica e cantando canzoni (anche davanti a un pubblico) in contesti educativi familiari ed extrafamiliari (ad es. in strutture di custodia diurna o asili nido). I ricercatori sono unanimi nel ritenere che gli stimoli musicali possano esercitare un influsso positivo sullo sviluppo dei bambini in età prescolastica, per esempio sull'apprendimento linguistico o l'integrazione sociale.

In contesti extrafamiliari si possono distinguere due forme principali di educazione musicale precoce:

Da un lato, esistono alcuni asili nido o strutture diurne specializzate nell'educazione musicale precoce dei bambini di età compresa tra 1 e 4 anni, ovvero prima del loro ingresso nella scuola materna. Queste strutture si prendono cura dei bambini su tutto l'arco della settimana per un numero variabile di ore.

Dall'altro lato, sono molteplici le offerte di enti privati, come per esempio l'Associazione *Eltern-Kind-Singen* nella Svizzera tedesca, che promuove attività di canto per genitori e bambini. Queste proposte sono integrate dai corsi delle scuole di musica, che, prevalentemente nelle città, offrono lezioni di educazione musicale precoce per la prima infanzia.

In relazione all'educazione musicale precoce, la maggioranza del gruppo di lavoro rileva la necessità di intervenire nei seguenti ambiti:

- Le offerte formative attuali sono lacunose e in genere non beneficiano di sussidi, il che comporta costi elevati per i genitori o per coloro cui è affidata l'educazione.
- Le discipline musicali rivestono un ruolo marginale nella formazione degli educatori della prima infanzia.
- L'educazione musicale precoce è impartita al di fuori delle scuole di musica, non sempre nel rispetto degli standard previsti in materia di pedagogia musicale.

¹⁶ Associazione svizzera per la musica nella scuola (ASMS): sondaggio presso le alte scuole pedagogiche sulle iscrizioni ai corsi di musica, 2010.

2.3.2 Scuole di musica

Le scuole di musica offrono a bambini, giovani e adulti la possibilità di frequentare facoltativamente lezioni strumentali, canore e corali, impartite da insegnanti professionisti e in possesso di un diploma. L'accento è posto principalmente sulla musica classica, anche se si concede sempre più spazio ad altri generi musicali come il pop/rock, il jazz, la musica popolare ecc. Prima dell'insegnamento di musica strumentale e a partire dalla prima classe del livello primario, le scuole di musica forniscono l'istruzione scolastica di base nelle discipline musicali, contribuendo al generale apprendimento musicale e all'insegnamento del movimento e della percezione. Le lezioni si svolgono in diverse forme: in piccoli gruppi presso le scuole di musica, nelle classi del livello primario su mandato della scuola dell'obbligo (con insegnanti della scuola di musica) o mediante l'insegnamento cooperativo tra scuole del livello primario e scuole di musica.

L'Associazione svizzera delle scuole di musica (ASSM) è l'organizzazione mantello delle scuole di musica svizzere attive a livello locale e regionale e delle relative associazioni cantonali e intercantonali. Rappresenta gli interessi comuni dei suoi membri nei confronti del pubblico e di terzi. L'ASSM elabora le basi per lo sviluppo della formazione musicale in Svizzera e sostiene le associazioni cantonali nell'attuazione politica e tecnica di questo obiettivo.

Le 431 scuole aderenti all'ASSM sono sussidiate dallo Stato e si ripartiscono sul territorio nazionale nel seguente modo: AG 81, AI 1, AR 3, BE 30, BL 15, BS 2, FR 1, GE 9, GL 1, GR 17, JU 1, LU 60, NE 2, NW 6, OW 7, SG 31, SH 2, SO 43, SZ 17, TG 14, TI 10, UR 1, VD 21, VS 3, ZG 11, ZH 43. Presso queste scuole, 13 000 insegnanti di musica impartiscono lezioni a circa 280 000 bambini e giovani.

Nel 2012, l'ASSM ha eseguito presso le scuole aderenti una rilevazione empirica esaustiva. L'analisi delle informazioni raccolte fornisce, in particolare, una panoramica relativa al disciplinamento legale delle scuole di musica, alla retribuzione degli insegnanti e a molteplici aspetti finanziari (spesa globale, partecipazione alle unità di costo, tasse scolastiche ecc.)¹⁷:

- Disciplinamento legale delle scuole di musica: i regolamenti cantonali vigenti per le scuole di musica, pur differenziandosi tra loro in modo netto, possono essere ripartiti nelle cinque seguenti categorie:¹⁸
 - *Integrazione nella legislazione cantonale in materia di formazione*: le scuole di musica dei Cantoni BL, GE e LU sono disciplinate espressamente dalle leggi cantonali in materia di formazione, che conferiscono loro un mandato formativo vincolante. I rapporti diretti con la scuola sono garantiti dal coordinamento affidato ad una persona incaricata dalla scuola di musica, in seno ai dipartimenti dell'istruzione. Due Cantoni (BL, LU) disciplinano nella propria legge sul personale anche il corpo docente e definiscono i requisiti minimi che le scuole di musica devono soddisfare.
 - *Integrazione nella legislazione cantonale in materia di promozione culturale*: le scuole di musica dei Cantoni FR e GR sono disciplinate dalle leggi cantonali concernenti la promozione culturale. I contatti con la scuola si svolgono in modo formale (tramite un incaricato della scuola di musica nel Cantone GR) o informale (mediante rapporto diretto con il dipartimento dell'istruzione nel Cantone FR).
 - *Leggi autonome concernenti le scuole di musica*: i Cantoni GL, NE, VD e BE dispongono di leggi proprie che disciplinano le scuole di musica. Le norme in esse contenute sono esaustive. Le scuole di musica ricevono un mandato formativo e sono tenute a soddisfare requisiti minimi

¹⁷ Cfr. accesso alla formazione musicale, rapporto dell'ASSM del 15 gennaio 2013 destinato all'Ufficio federale della cultura. Sono state prese in esame 431 scuole in tutta la Svizzera, 351 delle quali hanno fornito i propri dati (81,4 per cento). Sono disponibili dati rappresentativi di tutti i Cantoni, ad eccezione del Cantone del Giura che non ha partecipato. Alcune scuole hanno trasmesso informazioni incomplete. Lo studio si fonda su un'analisi dei dati raccolti. Le cifre fornite dalle scuole di musica si riferiscono all'anno scolastico 2011/2012.

¹⁸ Legislazioni cantonali concernenti le scuole di musica comunali e regionali. Stato: gennaio 2013, ASSM, dicembre 2012.

ai fini di ottenere il riconoscimento e il finanziamento statali. La legge sul personale di questi Cantoni si applica talvolta anche al corpo docente delle scuole di musica (almeno in parte: BE).

- *Mere disposizioni in materia di finanziamento:* in altri sei Cantoni (AG, OW, NW, SH, TG, UR) le scuole di musica sono disciplinate a livello legale soltanto in misura marginale, talvolta dalle leggi sulla scuola che concernono unicamente aspetti legati al finanziamento. Dal momento che non è formulato un mandato formativo, gestire scuole di musica rappresenta un compito facoltativo.
 - *Nessuna norma legale specifica:* nei restanti Cantoni (AI, AR, BS, JU, SO, SG, SZ, TI, VS, ZG, ZH) le scuole di musica non sono espressamente disciplinate dalle leggi cantonali, bensì da convenzioni sulle prestazioni stipulate tra scuole e Comuni, come anche da regolamenti comunali.
- Retribuzione degli insegnanti di musica¹⁹: il sondaggio condotto dall'ASSM su scala nazionale mostra che il salario annuo massimo per un posto a tempo pieno di un insegnante di musica in possesso di un diploma professionale supera i 145 000 franchi (ZG), mentre quello minimo è inferiore a 60 000 franchi (NW/OW). Il salario annuo medio degli insegnanti di musica che hanno conseguito un diploma oscilla tra i 100 000 e i 120 000 franchi. Dal confronto intercantonale emerge che gli insegnanti di musica diplomati percepiscono un salario annuo inferiore a 80 000 franchi nei Cantoni GR, NW, OW, AG, TI, SZ e VD (in SH e TG, il valore è leggermente superiore). Per quel che concerne gli insegnanti di musica non diplomati, il salario annuo minimo in tutta la Svizzera ammonta ad appena 30 000 franchi (VD), mentre quello massimo a poco meno di 110 000 franchi (LU).

Nella maggior parte dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG, ZH), la retribuzione degli insegnanti di musica diplomati è di norma equiparabile a quella degli insegnanti della scuola dell'obbligo (livelli primario o secondario I), mentre nei Cantoni SH, TG, VS e ZH si rileva una differenza in difetto nell'ordine del 10-30 per cento rispetto alla scuola dell'obbligo. Nei restanti Cantoni si applicano prevalentemente disposizioni comunali specifiche, che spiegano le divergenze talvolta marcate all'interno dei Cantoni in questione. Vigono in certa misura regolamenti comunali anche nei Cantoni in cui l'equiparazione alla retribuzione degli insegnanti della scuola dell'obbligo ha semplicemente valore di raccomandazione. Inoltre, anche nei Cantoni che si orientano alla retribuzione della scuola dell'obbligo, l'ASSM segnala che gli insegnanti di musica sono esclusi da alcune prestazioni sociali e offerte di cui beneficiano gli insegnanti della scuola dell'obbligo (quinta settimana di vacanza a partire dal 50° anno di età, gratificazioni per anzianità di servizio, consulenza psicologica, ecc.).

- Finanziamento: le spese delle 351 scuole di musica prese in esame si aggirano intorno a 547,5 milioni di franchi, che si traduce in un valore poco superiore a 672 milioni di franchi se nel calcolo si includono tutte le scuole svizzere di musica che aderiscono all'ASSM. Il 90 per cento delle risorse serve a coprire le spese per il personale (retribuzione degli insegnanti e dei dirigenti delle scuole di musica), mentre il 6 per cento è destinato alle spese per beni e servizi. Solo il 3 per cento delle spese è generato dai costi di locazione, anche se non tutte le scuole di musica adottano una contabilità analitica a costi integrali. Di entità minima sono invece le spese per il perfezionamento professionale (0,2%, ovvero 79 franchi per insegnante di musica).

Il finanziamento delle scuole di musica è garantito da fondi pubblici e da contributi versati dai genitori. In un'ottica nazionale, i costi sono ripartiti tra Cantoni, Comuni e genitori per un importo rispettivamente del 19, 35 e 42 per cento (cui si aggiungono altri proventi che incidono per il 3%, mentre il restante 1% deriva dalla collaborazione con la scuola dell'obbligo).

Se si entra nel dettaglio, il finanziamento varia in misura significativa da un Cantone all'altro e persino all'interno dello stesso Cantone. Nella maggior parte dei Cantoni, il contributo pubblico copre il 40-60 per cento dei costi. In alcuni Cantoni, l'ente pubblico partecipa ai costi delle scuole di musica in misura maggiore per una quota del 65-85 per cento (BL, BS, FR, GE, GL, NE, SO,

¹⁹ L'ammontare dei suddetti salari annui è da intendersi in termini lordi per un posto a tempo pieno.

ZG); tuttavia, alcuni di questi Cantoni prevedono limitazioni di accesso (numerus clausus; BL, BS, FR). I fondi pubblici toccano il valore più basso in Ticino, dove i genitori contribuiscono fino all'87 per cento. Esistono pochi Cantoni nei quali i costi sono ripartiti tra pubblico e genitori in modo uniforme su tutto il territorio cantonale (UR, FR, NE, AI, AR, SH, VD). In altre regioni della Svizzera, la ripartizione dei costi può variare sensibilmente da un Comune all'altro, anche nello stesso Cantone.

Diversi Cantoni e Comuni prevedono del resto un massimale di finanziamento per le scuole di musica; in concreto, queste ultime ricevono un importo fisso a prescindere dal numero degli studenti. Qualora la richiesta superi l'offerta finanziabile dalla scuola, sarà necessario aumentare le tasse scolastiche, accorciare le lezioni e/o rifiutare l'ammissione o mettere in lista di attesa bambini e giovani interessati.

- **Infrastruttura:** le scuole di musica aderenti all'ASSM dispongono di infrastrutture considerevolmente diverse sotto il profilo qualitativo. Secondo le informazioni fornite dal gruppo di lavoro, in alcune scuole di musica, soprattutto nelle aree rurali e nelle piccole città ospitanti complessivamente circa il 60 per cento delle scuole di musica, le lezioni vengono impartite in aule che non soddisfano i requisiti per quel che concerne le dimensioni e le attrezzature e sono carenti soprattutto a livello di acustica degli spazi. Inoltre, la direzione scolastica non dispone sempre di uffici nella sede in cui si svolgono le lezioni di musica, il che potrebbe complicare notevolmente la gestione della scuola di musica.
 - **Tasse scolastiche²⁰:** secondo il sondaggio dell'ASSM, la tariffa ordinaria massima (senza riduzioni)²¹ per lezioni di 30 minuti ammonta a 938 franchi, mentre quella minima è pari a 186 franchi a semestre. Dal confronto intercantonale emerge che i Cantoni BE, ZH, AG, GE, VD, TI, e TG applicano le tariffe più elevate (superiori a 700 franchi a semestre per lezioni di 30 minuti), mentre quelle più basse sono previste dai Cantoni NW, ZG, LU e SO (inferiori a 300 franchi a semestre per lezioni di 30 minuti). All'interno di uno stesso Cantone, le divergenze tra le tariffe massime e quelle minime sono meno accentuate nei Cantoni AR, AI, SH, GL (Cantoni che hanno da 1 a 3 scuole di musica) e più marcate nei Cantoni ZH, BE, AG, LU, TG, VD e SO (ad eccezione del TG, sono tutti Cantoni con più di 20 scuole di musica). In questi Cantoni, il costo che i genitori devono sostenere per una lezione di 30 minuti varia sensibilmente in base al luogo di domicilio.
 - **Riduzioni delle tasse scolastiche:** nell'ambito del rilevamento effettuato dall'ASSM, 324 scuole di musica hanno fornito informazioni sul loro sistema di sconti e riduzioni delle tasse scolastiche. Queste agevolazioni economiche sulla tariffa ordinaria possono essere suddivise in tre categorie principali: sconto per le famiglie (in caso di più figli), sconto per il secondo strumento o tasse scolastiche calcolate in base al reddito. Alcune scuole di musica applicano inoltre riduzioni per studenti talentuosi. La riduzione più praticata è lo sconto per famiglie, garantito da 297 scuole. Lo sconto per il secondo strumento è invece applicato in 117 scuole, mentre in sole 63 scuole le tasse vengono calcolate in base al reddito. 132 scuole sostengono gli studenti con spiccato talento con sconti per corsi più avanzati.
- Molte scuole applicano diversi tipi di riduzioni. In 55 scuole di musica è previsto, oltre allo sconto per famiglie, anche una riduzione per il secondo strumento. Otto scuole di musica offrono la possibilità di beneficiare sia di sconti per famiglie e per il secondo strumento sia di riduzioni calcolate in base al reddito. Solo tre scuole di musica applicano tutti i tipi di riduzione. Berna è l'unico Cantone ad aver stipulato una convenzione sulle prestazioni con le scuole di musica che fa rientrare le riduzioni nel bilancio preventivo del Comune, piuttosto che in quello delle scuole di musica.
- **Raggiungimento dei target:** l'offerta delle scuole di musica non raggiunge allo stesso modo tutti i target. Mentre le offerte integrate ai livelli prescolastico, primario e secondario I raggiungono tutte le classi sociali, risulta che i corsi di musica strumentale facciano registrare, in proporzione, meno

²⁰ A titolo indicativo, i valori si riferiscono a lezioni strumentali di 30 minuti.

²¹ Si tratta delle tariffe applicate ai bambini e ai giovani localmente domiciliati. Anche queste tariffe ordinarie sono sovvenzionate da fondi pubblici. Pertanto, le tariffe non sovvenzionate applicate ai non domiciliati e agli adulti sono notevolmente più elevate.

iscrizioni da parte di bambini e giovani con un passato migratorio o provenienti da famiglie che non hanno potuto sfruttare le opportunità di formazione²².

Le scuole di musica, d'importanza centrale nel panorama della formazione musicale, propongono un'offerta formativa ampia e qualitativamente buona di lezioni strumentali e canore, come anche di corsi individuali, di gruppo o corali.

In relazione al disciplinamento legale, alla retribuzione degli insegnanti, al finanziamento e all'infrastruttura si registrano tra le varie scuole di musica differenze significative, che diversi membri del gruppo di lavoro giudicano problematiche e che sono riconducibili alle basi legali per lo più lacunose delle scuole di musica. Se le scuole di musica fossero disciplinate dalle leggi cantonali in materia di formazione e acquisissero così lo statuto di istituti di formazione, secondo l'ASSM si potrebbe migliorare la collaborazione con la scuola dell'obbligo, facilitare l'introduzione di una regolamentazione cantonale uniforme sulle condizioni di assunzione degli insegnanti nonché assicurare il finanziamento a lungo termine delle scuole di musica.

Per quel che concerne l'accesso all'offerta delle scuole di musica, occorre richiamare l'attenzione sui tre seguenti aspetti: in primo luogo, le scuole di musica sono frequentate da un numero proporzionalmente basso di bambini e giovani con un passato migratorio o che provengono da famiglie che non hanno potuto sfruttare le opportunità di formazione. In secondo luogo, le tasse scolastiche calcolate in base al reddito sono applicate solo dal 15 per cento circa delle scuole di musica. In terzo luogo, sono previsti sbarramenti per l'accesso nel caso in cui il finanziamento delle scuole di musica è vincolato a un massimale o a un *numerus clausus* diretto.

2.3.3 Scuole universitarie di musica

Le scuole universitarie di musica fanno parte delle scuole universitarie professionali e offrono formazioni professionali nelle discipline musicali a livello universitario. Di norma, l'ammissione a questo tipo di formazioni è subordinata al conseguimento di una maturità liceale e al superamento di un esame di idoneità. Tuttavia, previo superamento di tale esame, sono riconosciuti anche i diplomi di maturità di scuole specializzate per le professioni musicali e teatrali, maturità professionali, diplomi di scuole di formazione generale del livello secondario II o una formazione equivalente. Le scuole universitarie di musica sono trattate nel capitolo «Ambito extrascolastico», poiché molteplici questioni ad esse correlate non rientrano nel loro mandato legale di prestazioni (ad es. pre-college).

Attualmente, le scuole universitarie di musica che fanno parte delle scuole universitarie professionali di diritto pubblico riconosciute dal Consiglio federale sono sette in tutta la Svizzera e si trovano nelle città di Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e Zurigo. Anche la scuola universitaria professionale Kalaidos, privata e riconosciuta dal Consiglio federale, offre percorsi formativi nelle discipline musicali. Le scuole universitarie di musica sono riunite nella Conferenza delle scuole universitarie di musica svizzere (CSUMS), che promuove la formazione professionale in ambito musicale e provvede al suo coordinamento a livello nazionale. Si impegna a favore di un riconoscimento su ampia scala dei diplomi delle scuole universitarie e definisce gli standard qualitativi.

Nel corso della riforma sulle scuole universitarie professionali svizzere, alla fine degli anni Novanta la formazione musicale a livello professionale è stata attribuita alle scuole universitarie professionali, diversamente da quanto avviene nella prassi internazionale che riconosce alle scuole universitarie di musica prevalentemente lo statuto di università. Le scuole universitarie professionali adempiono un mandato legale di prestazioni articolato su quattro livelli (art. 3 della legge federale del 6 ottobre

²² Questo dato si riferisce a valori empirici e non è quantificabile; la rilevazione dell'ASSM per l'anno 2012 non contiene informazioni a tale proposito. In questa sede si rimanda al rapporto OCSE concernente la formazione in età precoce (OCSE [2012]: *Education Today 2013: the OECD Perspective*), come anche al rapporto dell'Austria per l'OCSE concernente la migrazione e la formazione (*OECD Länderprüfungen, Migration und Bildung*, Austria, 2009/2010), entrambi i quali sottolineano l'importanza di una formazione globale e dell'appianamento delle grandi disparità di opportunità.

1995²³ sulle scuole universitarie professionali [LSUP]): corsi di studio per il conseguimento di un diploma, perfezionamento professionale, ricerca e sviluppo con orientamento pratico e offerta di prestazioni. Le condizioni quadro legali sono definite nella LSUP e in molteplici normative di esecuzione. I Cantoni sono le autorità responsabili per le scuole universitarie professionali di diritto pubblico. In conformità all'articolo 19 capoverso 1 LSUP, la Confederazione finanzia attualmente un terzo dei costi di gestione e d'investimento sostenuti da queste scuole. Il disegno di legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU), adottato dalle Camere federali il 30 settembre 2011, sostituirà i diversi atti normativi federali vigenti per le università e le scuole universitarie professionali cantonali e provvederà a una sostanziale semplificazione e uniformazione del coordinamento tra le scuole universitarie svizzere. La LASU introduce inoltre un sistema di accreditamento unitario per tutte le scuole universitarie e disciplina le condizioni necessarie all'erogazione di sussidi federali alle università e alle scuole universitarie professionali cantonali.

A questo punto, occorre approfondire i tre aspetti seguenti:

- Formazione e perfezionamento professionale degli insegnanti di musica: le scuole universitarie di musica prestano un importante contributo alla formazione e al perfezionamento professionale degli insegnanti. Già in precedenza si è fatta menzione del ruolo che assumono in relazione alla formazione del corpo docente ai livelli primario e secondario I (cfr. n. 2.2.5). Un importante settore delle scienze pedagogiche (*Master of Arts in Music Pedagogy*) è rappresentato dalla formazione degli insegnanti di musica strumentale/vocale. Accanto a queste figure professionali, le scuole universitarie di musica preparano anche direttori di formazioni musicali amatoriali. I costi delle scuole universitarie di musica variano notevolmente da un corso di studio all'altro. Per il perfezionamento professionale (ad es. direttori di formazioni musicali amatoriali), le scuole universitarie di musica non ricevono alcun sussidio dallo Stato e devono produrre un profitto sufficiente a coprire i costi. Pertanto, questi corsi di perfezionamento sono sovente economicamente onerosi.
- Offerte pre-college: mentre le scuole che offrono corsi allestiti specificatamente per studenti talentuosi integrano nell'insegnamento scolastico ordinario un programma didattico specifico (cfr. n. 3.2.3), diverse scuole universitarie di musica (talvolta in partenariato con le scuole di musica) offrono le cosiddette formazioni preuniversitarie o pre-college, il cui obiettivo consiste nel preparare gli studenti all'esame di ammissione presso gli istituti di formazione musicale di livello superiore. Gli studenti che non frequentano una formazione pre-college o un corso di preparazione equivalente sono difficilmente in grado di soddisfare gli elevati standard di qualità richiesti da questi istituti ed essere all'altezza di un mercato professionale sempre più competitivo a livello internazionale²⁴. Come mostra uno studio internazionale condotto dall'Associazione europea dei conservatori, delle accademie di musica e delle *Musikhochschulen* (AEC), i pre-college presentano assetti organizzativi notevolmente diversi in tutta Europa²⁵. Indipendentemente da come sono strutturati, la stretta collaborazione con le scuole universitarie di musica è decisiva e imprescindibile per garantirne la qualità²⁶. Qui di seguito sono elencati pertanto solo i pre-college svizzeri che vantano una collaborazione istituzionalizzata con una scuola universitaria di musica.

Panoramica delle attuali offerte pre-college:

Pre-college	Scuola universitaria di musica coinvolta
Conservatorio della Svizzera Italiana CSI, Dipartimento Pre-professionale	Conservatorio della Svizzera Italiana CSI - Scuola universitaria di musica
Conservatoire de Lausanne, Pré-HEM	Haute Ecole de Musique Vaud-Valais-Fribourg, HEMU

²³ RS 414.71. Con l'entrata in vigore della legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (LASU), già adottata, la LSUP sarà abrogata. Anche ai sensi della nuova LASU, le scuole universitarie di musica sono considerate istituti facenti parte delle scuole universitarie professionali.

²⁴ *Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC), Vor-Hochschulbildung in der Musik in Europa*, Bruxelles 2007, pag. 5.

²⁵ AEC, *op. cit.*, pag. 7.

²⁶ AEC, *op. cit.*, pag. 7.

Conservatoires de Sion, Formation pré-professionnelle	Haute Ecole de Musique Vaud-Valais-Fribourg, HEMU
Musikschule Konservatorium Zürich MKZ, „Vorstudium“	Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
Konservatorium Winterthur, „Vorstudium“	Zürcher Hochschule der Künste ZHdK
Hochschule Luzern Musik HSLU-M, Vorkurs	Hochschule Luzern Musik, HSLU-M
Hochschule Luzern HSLU-M, Vorstudium	Hochschule Luzern Musik, HSLU-M
Musik-Akademie Basel, Klasse für Studienvorbereitung	Fachhochschule Nordwestschweiz – Hochschule für Musik – Schola Cantorum Basiliensis, FHNW-HSM-SCB
Confédération des Ecoles Genevoises de musique, rythmique Jaques-Dalcroze, danse et théâtre CEGM, Filière préprofessionnelle	Haute École de Musique de Genève, HEM GE
Conservatoire de Neuchâtel, cursus pré-professionnel	Haute École de Musique de Genève, HEM GE

- Ricerca: le scuole universitarie professionali si occupano di ricerca e sviluppo applicati. I progetti di ricerca orientati al mercato sono sostenuti dall'Agenzia per la promozione dell'innovazione (CTI) della Confederazione. Inoltre, le scuole universitarie professionali richiedono finanziamenti al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (Fondo nazionale). Nel periodo 2004-2011, nel quadro del programma DORE (DO REsearch), il Fondo nazionale ha finanziato la ricerca orientata alla pratica delle scuole universitarie professionali nel settore sanitario e sociale, con un importo complessivo di 46 milioni di franchi. Dal 2012, questi settori professionali non beneficiano più di sussidi speciali stanziati dal Fondo nazionale. Quest'ultimo continua tuttavia a rappresentare il più importante ente di finanziamento per i progetti di ricerca delle scuole universitarie di musica. Ciononostante, le scuole universitarie di musica si trovano in concorrenza con altri indirizzi di specializzazione che hanno profili di ricerca consolidati. Nel quadro del piano generale delle scuole universitarie professionali federali e cantonali, sono stati messi a disposizione delle scuole universitarie professionali di diritto pubblico risorse destinate a progetti (9 mio. CHF) per lo sviluppo delle competenze di ricerca, in particolare negli ambiti della musica e del teatro, come pure in altre discipline artistiche. Entro l'autunno del 2013, le scuole universitarie professionali redigeranno un rapporto finale sulle competenze acquisite nel campo della ricerca, che sarà in seguito oggetto di analisi.

In relazione alle scuole universitarie di musica, la maggioranza del gruppo di lavoro individua la necessità di intervenire nei seguenti ambiti:

- Formazione e perfezionamento professionale degli insegnanti di musica: in linea di principio, le offerte di perfezionamento professionale delle scuole universitarie di musica destinate ad associazioni attive in ambito amatoriale non godono del sostegno finanziario pubblico; in questo segmento di mercato, le scuole universitarie non devono entrare in concorrenza con gli enti privati, pertanto le offerte devono essere fondamentalmente finanziate dalle tasse dei corsi (cfr. anche n. 2.3.4 e 4.3.4).
- Offerte pre-college: le scuole universitarie di musica svizzere offrono una formazione eccellente di fama internazionale. Poiché il numero di posti è limitato (numerus clausus), l'ammissione è subordinata al superamento di un severo esame di selezione. Attualmente, gli studenti svizzeri rappresentano solo il 44 per cento di tutti gli studenti che frequentano le scuole universitarie di musica. L'introduzione di posti riservati ai cittadini svizzeri non aiuterebbe ad accrescerne le possibilità di ammissione. Gli aspiranti musicisti svizzeri non avrebbero in futuro opportunità realistiche di affermarsi sul mercato del lavoro. La CSUMS reputa piuttosto opportuno potenziare i pre-college, poiché la preparazione conseguita presso questi istituti faciliterebbe notevolmente l'accesso alle scuole universitarie di musica. Tuttavia, le offerte dei pre-college non rientrano tuttora né nella formazione professionale né in quella della scuola dell'obbligo. Pertanto questi istituti faticano a ottenere finanziamenti pubblici. Di norma, gli studenti dei pre-college non beneficiano nemmeno di sussidi all'istruzione, poiché questi istituti non sono né scuole di formazione generale né rilasciano un titolo riconosciuto.
- Ricerca: affinché la formazione musicale possa svilupparsi in modo costante, occorre incentivare gli sforzi nella ricerca pedagogico-musicale (con approccio sia artistico-musicale sia empirico). A tale scopo mancano in primo luogo le necessarie risorse finanziarie. In secondo luogo, le scuole universitarie di musica hanno difficoltà a reclutare un numero sufficiente di assistenti per il corpo

intermedio che si occupa dell'adempimento del mandato di ricerca, poiché, diversamente dalle scuole universitarie, non conferiscono il titolo di dottore. Questa situazione presenta un notevole svantaggio anche nella concorrenza internazionale tra le scuole universitarie di musica²⁷.

2.3.4 Musica amatoriale

Le numerose associazioni e società musicali nonché le bande e le orchestre di giovani musicisti (di seguito denominate in breve formazioni musicali amatoriali) rivestono un ruolo importante per la pratica musicale di bambini e giovani, specialmente con strumenti a percussione o a fiato e nel canto. Le formazioni musicali amatoriali svolgono un lavoro fondamentale nella promozione della diffusione musicale, offrono nuove leve per le orchestre, i cori e le società musicali in ambito amatoriale e aiutano a scoprire e promuovere i talenti musicali.

L'Associazione svizzera delle bande giovanili (ASBG) è l'organizzazione mantello che riunisce le formazioni svizzere di giovani musicisti, organizzate in forma di associazione. Essa conta 175 sezioni (associazioni musicali giovanili, bande musicali di ragazzi, gruppi di suonatori di tamburo e flauto, come anche bande di cadetti). Si stima che in seno all'ASBG siano attivi circa 6000 bambini e giovani, mentre il numero di quelli esterni all'associazione oscilla tra i 3000 e i 5000²⁸. Le orchestre di giovani sono affiliate a scuole di musica o a conservatori, oppure sono attive come associazioni indipendenti. La pratica musicale si svolge sull'arco di tutto l'anno oppure nel quadro di un progetto. L'Associazione svizzera per la promozione di cori giovanili e di bambini, che fa parte dell'Unione svizzera dei cori (USC), si occupa dei cori composti da bambini e giovani. Secondo uno studio del Festival europeo dei cori giovanili di Basilea, in Svizzera esistono 929 cori di giovani e bambini organizzati in associazioni. Complessivamente vi sono ben oltre 1000 cori nei quali si stima cantino approssimativamente 50 000 bambini e giovani.

Nella musica amatoriale le nuove leve di musicisti sono sovente formate in associazioni improntate alla tradizione antica, nelle quali musicisti talentuosi, cantanti di jodel e altri ancora si occupano della formazione musicale di base di bambini e giovani. Nel caso dei cori di bambini e giovani, la formazione delle nuove leve viene affidata per lo più a cantanti professionisti, talvolta affiancati da altri specialisti (educazione della voce, solfeggio, ecc.). In diverse sedi, le associazioni amatoriali offrono formazione parallelamente alle scuole di musica. Anche nei luoghi che ospitano queste ultime, è possibile beneficiare dell'offerta delle scuole di musica per strumenti a fiato (VS, BE e altri), i cui corsi contribuiscono soprattutto a promuovere la diffusione. Molti giovani musicisti di talento trovano poi la strada per accedere alle scuole di musica. Nel campo della musica popolare, per esempio l'Associazione federale di jodel propone un'offerta strutturata di corsi di jodel rivolti ai giovani, che sovente le scuole di musica non offrono.

Le associazioni più grandi sono in grado di costruire le strutture necessarie a una propria associazione musicale di giovani, consentendo così alle nuove leve di far parte di un coro già in età precoce. Inoltre, queste associazioni possono offrire corsi individuali in base al livello. Le bande di musicisti di strumenti a fiato, jodel o tamburi gestiscono talvolta delle proprie scuole di musica, che non fanno parte delle associazioni delle scuole di musica cantonali.

Generalmente i percorsi formativi delle associazioni amatoriali costano poco. L'associazione, interessata a reclutare nuove leve, se ne assume i costi, sovente applicando una tariffa oraria inferiore ai 20 franchi e offrendo la possibilità di prendere gratuitamente in prestito gli strumenti. Inoltre, le associazioni predispongono i locali per le esercitazioni e le prove, coprendo i relativi costi.

Alcune formazioni musicali amatoriali affidano l'insegnamento a scuole di musica riconosciute a livello statale. In questi casi, i cori e le associazioni musicali si ripartiscono i costi con i genitori degli studenti, mantenendoli così a un livello accessibile. In tal modo, le associazioni musicali amatoriali hanno la

²⁷ Per i dettagli si veda *Forschungsförderung im Kunstbereich – Bestandsaufnahme 2010/11*, rapporto di Marc-Antoine Camp e Blanka Šiška per il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia, CSST scritto 4/2011.

²⁸ Questo numero non include i bambini e giovani attivi in formazioni musicali di adulti; spesso, le associazioni non dispongono di una sezione specifica per le nuove leve.

certezza che le nuove leve vengano formate da insegnanti di musica professionisti e beneficino al contempo dell'integrazione dei giovani nella struttura associativa. Percorsi formativi specifici, come lo jodel e più in generale la musica popolare, sono offerte dalle scuole di musica soltanto in alcune regioni. Nella musica popolare la formazione avviene quindi soprattutto nelle associazioni amatoriali (jodel, strumenti a fiato e tamburi, cori, danza popolare, ecc.).

A tale proposito vale la pena approfondire i due seguenti aspetti:

- Finanziamento delle associazioni amatoriali²⁹: i sussidi pubblici destinati alle associazioni amatoriali variano a seconda dell'associazione, del Cantone e del Comune. Non esiste tuttavia una regolamentazione uniforme, né una documentazione esaustiva e affidabile sull'ammontare di questo finanziamento. Le seguenti fonti forniscono alcune indicazioni: secondo l'Associazione bandistica svizzera, i contributi cantonali e comunali destinati alle formazioni di musicisti di strumenti a fiato ammontano complessivamente a circa 9 milioni di franchi. L'UFC sovvenziona alcune associazioni amatoriali attive a livello nazionale, in base alle prestazioni fornite nel campo della formazione e del perfezionamento professionale, nonché al lavoro di intermediazione e consulenza dei membri. Gli aiuti finanziari, che ammontano in totale a circa 450 000 franchi l'anno, sono corrisposti nel quadro di contratti di prestazioni. Diversi Cantoni sostengono alcune associazioni cantonali amatoriali nel quadro della loro promozione culturale, sovente mediante i proventi dei fondi della lotteria. Si citi per esempio l'ambito degli strumenti a fiato, nel quale i contributi cantonali ammontano complessivamente a circa 550 000 franchi all'anno: mentre alcuni Cantoni non erogano sussidi in favore delle associazioni, altri riservano espressamente una parte ingente dei contributi alle scuole di musica. Le Città e i Comuni sostengono tutt'al più i cori, le associazioni e le società musicali locali e soltanto le associazioni regionali.
- Formazioni, festival e concorsi musicali giovanili a livello nazionale: i musicisti amatoriali e le rispettive associazioni sono gli organizzatori o i responsabili di festival, concorsi, formazioni, campi di musica e settimane di progetto per giovani e bambini. Queste iniziative ricoprono un ruolo importante nella promozione della pratica musicale attiva, anche quale elemento integrante della promozione dei talenti, soprattutto quando si tratta di progetti nazionali, come per esempio il Concorso svizzero di musica per la gioventù, il Festival svizzero ed europeo dei cori giovanili, l'Orchestra sinfonica svizzera della gioventù, la Banda nazionale giovanile e la Brass band giovanile nazionale svizzera. Progetti di questo genere sono attualmente finanziati dall'UFC con un importo di 500 000 franchi l'anno, che consente di coprire circa il 20 per cento dei costi.

In relazione alla musica amatoriale, la maggioranza del gruppo di lavoro rileva la necessità di intervenire nei seguenti ambiti:

- La formazione musicale e la promozione dei talenti nel quadro delle associazioni amatoriali è finanziata in misura insufficiente per quel che concerne le strutture e i progetti. In particolare, le formazioni, i festival e i concorsi musicali giovanili a livello nazionale ricevono pochi fondi: poiché le offerte formative comportano costi molto onerosi, le tasse d'iscrizione contribuiscono sovente ad innalzare la soglia di accessibilità.
- Gli spazi a disposizione delle formazioni musicali amatoriali sono talvolta insufficienti.
- Le scuole di musica e quelle dell'obbligo non sempre dispongono delle necessarie competenze didattiche e dell'esperienza pratica in importanti discipline della musica amatoriale (jodel, tamburi, danza popolare, ecc.). Gli esperti provenienti da questo settore non sono tuttavia riconosciuti come insegnanti di musica presso le scuole di musica e quelle dell'obbligo.
- Secondo la tradizione, le scuole universitarie di musica formano gli studenti a livello amatoriale. Tuttavia, queste offerte formative non beneficiano generalmente di sussidi pubblici e devono pertanto essere finanziate sostanzialmente dalle tasse dei corsi (cfr. n. 2.3.3).

²⁹ Le seguenti spiegazioni valgono generalmente per tutte le discipline musicali amatoriali, che sono illustrate nel dettaglio sulla base dell'esempio dell'ABS.

2.4 Collaborazione nella formazione musicale

La formazione musicale di bambini e giovani nelle diverse fasce di età coinvolge molteplici attori (scuole, scuole per talenti, scuole di musica, associazioni amatoriali, ecc.). Il coordinamento e la collaborazione tra questi attori sono requisiti indispensabili per garantire un'elevata qualità in questo settore. A titolo illustrativo, vale la pena menzionare i seguenti esempi: nel quadro del loro insegnamento, le scuole di musica partono dal presupposto di poter sviluppare la formazione musicale di base acquisita presso la scuola dell'obbligo conformemente al programma didattico. Nell'ambito della promozione dei talenti, la scuola dovrebbe offrire modelli didattici più flessibili per consentire agli studenti con spiccato talento musicale di partecipare a corsi di musica, concorsi o ad altre attività di promozione in ambito extrascolastico. Dal canto loro, le scuole universitarie di musica contano sul fatto che le nuove leve provenienti dalle scuole per talenti abbiano un livello di preparazione generalmente sufficiente per accedere a una scuola universitaria di musica, il che non è sempre scontato.

Secondo il gruppo di lavoro, nella prassi manca una rete di collaborazione tra i diversi attori coinvolti nella formazione musicale per quel che concerne le questioni importanti. La maggioranza dei membri rileva la necessità di intervenire nei seguenti ambiti:

- La collaborazione tra la scuola dell'obbligo e le scuole di musica deve essere intensificata. In questo contesto, occorre in primo luogo apportare le competenze tecniche degli insegnanti delle scuole di musica nel sistema scolastico ordinario e definire forme di insegnamento favorevoli alla promozione della formazione musicale (insegnamento cooperativo, ecc.). In secondo luogo, la scuola deve offrire soluzioni flessibili che rispondano alle esigenze particolari dei talenti musicali (ad es. forme di insegnamento specifiche, esonero dall'obbligo scolastico o riconoscimento di prestazioni extrascolastiche erogate dalla scuola). In terzo luogo, la collaborazione deve interessare anche la musica amatoriale (strumenti comuni, infrastrutture comuni, scambio di insegnanti, ecc.).
- Le scuole per talenti al livello secondario II dovranno stabilire le condizioni di ammissione e garantire la qualità in collaborazione con le scuole universitarie di musica, allo scopo di permettere alle nuove leve di conseguire una preparazione adeguata ad accedere a una scuola universitaria di musica (cfr. n. 2.2.3). A tale proposito, deve essere inserita in programma la musica corale ad alto livello, ad integrazione dell'insegnamento di musica come opzione specifica nonché delle lezioni strumentali individuali e avanzate presso una scuola di musica o una scuola universitaria di musica.
- Anche la collaborazione tra le singole scuole di musica può essere migliorata: in particolare, si auspica che le scuole di musica istituiscano centri regionali che fungano da punti di riferimento per la promozione dei talenti.

2.5 Bilancio intermedio

In questo capitolo sono descritti gli ambiti in cui la maggioranza dei membri rileva una necessità di intervento. Per semplicità, gli ambiti individuati possono essere ripartiti in tre categorie che interessano tutti i livelli di formazione nel settore scolastico ed extrascolastico: l'appianamento delle attuali disparità di opportunità nella formazione musicale; il miglioramento della qualità della formazione musicale a livello di promozione della diffusione e dei talenti; il rafforzamento della collaborazione tra gli attori coinvolti nella formazione musicale. Il capitolo 4 del presente rapporto illustrerà le misure previste in questi ambiti d'intervento.

3 Competenze della Confederazione secondo l'articolo 67a Cost.

3.1 Osservazioni preliminari

Per l'elaborazione del capitolo 3 e le considerazioni relative alle competenze della Confederazione contenute nel capitolo 4 del presente rapporto è stato consultato l'Ufficio federale di giustizia (UFG), i cui commenti sono stati presi in considerazione nel presente documento. Per il numero 3.4 è stata interpellata l'Amministrazione federale delle finanze. Le considerazioni giuridiche qui formulate non rispecchiano necessariamente l'opinione di tutti i membri del gruppo di lavoro.

3.2 Interpretazione delle disposizioni costituzionali

Nel rapporto del 21 giugno 2011³⁰, il gruppo di lavoro per l'attuazione dell'iniziativa espulsione, in collaborazione con l'UFG, ha esposto lo stato attuale della discussione concernente l'interpretazione delle disposizioni costituzionali. Sulla base di questo documento si applicano, in sintesi, i principi qui di seguito riportati.

In linea di principio, la Costituzione deve essere interpretata secondo le stesse regole metodologiche adottate per leggi e ordinanze. Tradizionalmente, anche nel caso della Costituzione si distinguono i seguenti criteri interpretativi, i quali sono tra loro essenzialmente equivalenti (cosiddetto «pluralismo di metodi»):

- L'*interpretazione letterale* consente di determinare il senso della norma sulla base del relativo testo, analizzandone il contenuto sotto il profilo linguistico. Occorre prendere in considerazione sia l'uso comune della lingua che quello giuridico.
- L'*interpretazione storica* si fonda sull'analisi della genesi di una disposizione. Il senso attribuito a una norma costituzionale deve riflettere la volontà manifestata dal costituente. Poiché quest'ultimo è un organo collegiale, risulta sovente difficile stabilirne le reali intenzioni. Ciononostante, i lavori preparatori (messaggio del Consiglio federale, dibattito parlamentare, argomentario del comitato d'iniziativa) forniscono alcuni spunti fondamentali.
- L'*interpretazione sistematica* si basa sul contesto in cui la norma si iscrive, considerando il nesso materiale che intercorre tra la norma da interpretare e altre disposizioni costituzionali, o tra il capoverso da interpretare ed altri capoversi della disposizione in questione.
- L'*interpretazione teleologica* evince il senso della norma dal suo scopo, alla luce del fatto che ogni norma risponde a un'esigenza normativa specifica. La norma deve sempre contenere lo scopo da essa perseguito; non è ammesso attribuire alla norma scopi estranei alla stessa.

Una caratteristica specifica su cui è improntata l'interpretazione della Costituzione è il *carattere generico delle sue norme*. In particolare, i mandati legislativi previsti dalla Costituzione federale hanno un tenore piuttosto indefinito e riflettono solo un primo consenso sulla necessità, l'ambito e lo scopo di un determinato compito dello Stato. Ciò comporta una duplice conseguenza:

- In primo luogo, quanto più la norma è formulata in termini generici, tanto meno si presta ad un'interpretazione letterale.
- In secondo luogo, l'interpretazione di norme a carattere generico comporta frequentemente uno sforzo di precisazione piuttosto che d'interpretazione in senso stretto. Si tratta di determinare il senso attuale di una norma in base al problema cui si riferisce, piuttosto che di ricostruire una volontà normativa preesistente e generalmente valida³¹.

³⁰ http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2011/2011-06-28/110628_ber_ausschaffungsinitiative-d.pdf.

³¹ Tschannen, *Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, 3ª ed., Berna 2011, § 4 n. 9.

3.3 Interpretazione dell'articolo 67a Cost.

3.3.1 Interpretazione dell'articolo 67a capoverso 1 Cost.

Testo della disposizione:

La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell'infanzia e della gioventù.

Il termine «promuovere» è sovente utilizzato nella Costituzione federale (ad es. art. 64 cpv. 1 Cost. sulla promozione della ricerca, art. 68 cpv. 1 Cost. sulla promozione dello sport o art. 69 cpv. 2 Cost. sulla promozione della cultura). Una tale competenza consente alla Confederazione di cogliere gli stimoli più svariati per promuovere una determinata attività. A prescindere dall'erogazione di aiuti finanziari, la Confederazione può per esempio, proprio in ambito culturale, conferire premi oppure offrire formazioni. Ove le siano riconosciute competenze di promozione, ha la facoltà di emanare norme legali come base per le sue misure di sostegno, al fine di stabilire i presupposti necessari alla promozione stessa³². Al contrario, la Confederazione non può ricorrere a competenze di promozione per adottare disposizioni che prescrivano un determinato comportamento a privati o ad altri soggetti giuridici.

L'articolo 67a capoverso 1 Cost. riconosce alla Confederazione e ai Cantoni competenze parallele nella promozione della formazione musicale. Ciò non rappresenta alcuna novità sul piano costituzionale. Diversamente da altri ambiti culturali, per l'arte e la musica l'articolo 69 capoverso 2 Cost. riconosce già alla Confederazione competenze di promozione parallele anziché sussidiarie. La novità introdotta dall'articolo 67a capoverso 1 rispetto all'articolo 69 capoverso 2 Cost. consiste nella formulazione della norma, che non è espressa in forma di condizione potestativa, bensì contiene un obbligo giuridico in relazione alla promozione della formazione musicale. A livello federale, è compito del Parlamento stabilire la forma e la portata di tale obbligo. Poiché in forza degli articoli 67a capoverso 1 e 69 capoverso 2 Cost. la Confederazione ha una competenza parallela nell'ambito della promozione musicale, essa può adottare misure proprie, indipendentemente da eventuali misure di Cantoni o privati. In altre parole, la Confederazione ha la competenza di sostenere progetti volti alla promozione musicale, senza che sia necessariamente ravvisabile un interesse nazionale³³. Tuttavia, la Confederazione non ha finora intenzionalmente esercitato tale competenza: tutte le forme di promozione disciplinate dalla legge federale dell'11 dicembre 2009³⁴ sulla promozione della cultura (legge sulla promozione della cultura, LPCu) sono subordinate a un interesse nazionale (art. 6 LPCu). Non fanno eccezione le misure di promozione nell'ambito della formazione musicale (art. 12 LPCu). Alla luce di quanto esposto, da un punto di vista prettamente costituzionale, le misure di promozione sostenute dalla Confederazione nella formazione musicale non devono necessariamente presupporre un interesse nazionale; la Confederazione può, per esempio, patrocinare una festa di musica a carattere esclusivamente regionale. In tal caso, la LPCu dovrebbe essere conseguentemente adeguata.

In relazione al capoverso 1 dell'iniziativa popolare «gioventù + musica» (corrispondente testualmente al capoverso 1 del controprogetto approvato), il Consiglio federale ha sottolineato nel suo messaggio che la disposizione potrebbe consentire alla Confederazione anche «di estendere il proprio sostegno finanziario alle misure adottate dai Cantoni nel settore scolastico, autorizzandola, ad esempio, a concedere sovvenzioni che permettano a classi di partecipare ai concerti»³⁵. Tale asserzione deve essere confermata: l'articolo 67a capoverso 1 Cost. autorizza la Confederazione a sostenere anche progetti legati all'educazione musicale nelle scuole. Restano, al contrario, escluse tutte le questioni che rientrano direttamente nella competenza dei Cantoni nel settore scolastico e che non possono pertanto beneficiare della promozione da parte della Confederazione né di altre misure da essa sostenute. Inoltre, l'articolo 67a capoverso 2 periodo 1 Cost. stabilisce chiaramente che le competenze finora eserci-

³² Häfelin/Haller/Keller, *Schweizerisches Bundesstaatsrecht*, 8^a ed., Zurigo 2012, pag. 352, n. 1090.

³³ Cfr. Biaggini, *Kommentar BV*, Zurigo 2007, art. 69, n. 8.

³⁴ RS 442.1

³⁵ FF 2010 1, in particolare pag. 13 seg.

tate dai Cantoni in materia di educazione musicale nelle scuole debbano essere mantenute (cfr. anche n. 3.3.2.1). L'articolo 67a capoverso 2 periodo 2 Cost. ammette un'ingerenza nella sovranità cantonale nel settore scolastico solo se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole. In tal caso, la Confederazione emana a titolo sussidiario le norme necessarie. In sintesi, la Confederazione non ha la facoltà di adottare misure di promozione che riguardano direttamente l'educazione musicale nelle scuole per le quali sono competenti i Cantoni, in modo esclusivo o congiuntamente alla Confederazione (livello primario, livello secondario I e scuole di maturità).

L'articolo 12 LPCu è attualmente precisato dall'ordinanza del DFI del 29 novembre 2011³⁶ concernente il regime di promozione 2012-2015 in favore della formazione musicale. Il regime di promozione descrive quali siano in concreto gli strumenti e i requisiti necessari a promuovere l'educazione musicale. Se in futuro la Confederazione adotterà misure di promozione nuove o più ampie, sarà necessario adeguare il regime di promozione in favore della formazione musicale.

In sintesi, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 67a capoverso 1 Cost. occorre considerare quanto segue:

- La disposizione impone alla Confederazione di sostenere progetti nel settore della formazione musicale mediante misure appropriate, segnatamente con aiuti finanziari.
- Sono escluse dalla promozione della Confederazione le misure che riguardano direttamente l'educazione musicale nelle scuole e per le quali sono competenti i Cantoni, in modo esclusivo o congiuntamente alla Confederazione (scuola materna, livello primario, livello secondario I, scuole di maturità).
- Dal punto di vista costituzionale, i progetti non devono necessariamente perseguire un interesse nazionale.
- Se la Confederazione dovesse sostenere anche progetti d'interesse non nazionale, occorrerà adeguare la legge sulla promozione della cultura (art. 6 e art. 12 LPCu).
- Se la Confederazione dovesse adottare in futuro nuove o più ampie misure di promozione, occorrerà adeguare il regime di promozione del DFI in favore della formazione musicale.

3.3.2 Interpretazione dell'articolo 67a capoverso 2 Cost.

Testo della disposizione:

Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un'armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.

3.3.2.1 Ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore scolastico

L'iniziativa popolare «gioventù + musica» prevedeva che la Confederazione stabilisse, tra l'altro, «i principi per l'educazione musicale nelle scuole». Questa competenza di legiferare sui principi in materia scolastica ha suscitato accese controversie: in sede di dibattito parlamentare, il Consiglio degli Stati, il Consiglio federale e i Cantoni si sono opposti con forza a una tale ingerenza nella sovranità dei Cantoni nel settore scolastico. Muovendo da questa critica è stato elaborato il controprogetto successivamente accettato da Popolo e Cantoni. La formazione musicale nelle scuole è disciplinata nel capoverso 2 del controprogetto. Dagli elementi interpretativi pertinenti emerge chiaramente che il capoverso 2 intende mantenere l'attuale estensione della sovranità cantonale nel settore scolastico:

³⁶ RS 442.122

- Interpretazione letterale: per tutelare le attuali competenze nel settore scolastico, il capoverso 2 periodo 1 della nuova disposizione costituzionale utilizza espressamente «nei limiti delle loro competenze», allo scopo di chiarire che l'articolo 67a capoverso 2 periodo 1 non introduce alcuna nuova ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.
- Interpretazione storica: dai lavori preparatori si desume chiaramente il riconoscimento dell'attuale ripartizione delle competenze nel settore scolastico. A tale proposito si rimanda, a titolo puramente esemplare, alle spiegazioni del Consiglio federale concernenti la votazione popolare: «Secondo l'iniziativa popolare 'gioventù + musica', ritirata, la Confederazione avrebbe dovuto obbligare i Cantoni a prescrivere un numero minimo di lezioni di musica e prevedere quest'ultima obbligatoriamente nella formazione degli insegnanti. Simili provvedimenti avrebbero costituito una notevole ingerenza nella sovranità scolastica dei Cantoni. L'articolo costituzionale proposto dal Parlamento è più misurato: la Confederazione interviene solo se i Cantoni stessi non emanano alcun obiettivo nazionale in materia di formazione. L'articolo costituzionale si concilia pertanto con l'attuale ripartizione delle competenze fra Confederazione e Cantoni nel settore scolastico»³⁷.
- Interpretazione sistematica: il capoverso 2 periodo 2 della nuova disposizione costituzionale ricalca l'attuale articolo 62 capoverso 4 Cost., il quale prevede che la Confederazione emani le norme necessarie nel caso in cui i Cantoni non giungano ad un'armonizzazione in taluni ambiti (segnatamente «gli obiettivi delle fasi della formazione»). In tal senso, il capoverso 2 periodo 2 del nuovo articolo costituzionale conferma l'esistente ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni.

Constatato che il capoverso 2 della nuova disposizione costituzionale non prevede alcuna variazione nella ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni nel settore scolastico, si analizzerà qui di seguito in maggior dettaglio la portata dei due periodi che compongono il capoverso 2.

3.3.2.2 Articolo 67a capoverso 2 periodo 1 Cost. (norma programmatica)

Considerato il testo del capoverso 2 periodo 1 della nuova disposizione costituzionale e il relativo dibattito parlamentare, risulta che tale disposizione si qualifica propriamente come norma programmatica. In primo luogo, nella Costituzione federale l'espressione «impegnarsi a» è generalmente utilizzata nelle norme programmatiche (cfr. ad es. art. 41 Cost. [obiettivi sociali] e art. 73 Cost. [sviluppo sostenibile]). In secondo luogo, l'articolo 67a capoverso 2 periodo 1 Cost. si basa su un primo controprogetto elaborato dal consigliere agli Stati Peter Bieri in collaborazione con l'UFC e alcuni esperti esterni (fra cui i professori Bernhard Ehrenzeller e Paul Richli), nel cui testo figurava già la formulazione «nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità». Nelle spiegazioni scritte dell'Amministrazione federale su questo primo controprogetto, il suddetto passo era già stato definito quale mera norma programmatica. Il 29 novembre 2010, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) aveva sottoposto a procedura di consultazione abbreviata il controprogetto del consigliere agli Stati Bieri, unitamente alle spiegazioni. Tutti i Cantoni, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e il comitato promotore dell'iniziativa popolare «gioventù + musica» hanno preso atto delle spiegazioni e della qualificazione del nuovo capoverso 2 periodo 1 Cost. come norma programmatica. Quest'ultimo aspetto non è stato contestato né in sede di consultazione né nel successivo dibattito parlamentare.

La dottrina e la prassi non forniscono una definizione consolidata del significato giuridico delle norme programmatiche costituzionali. È tuttavia indiscusso e generalmente accettato il fatto che i soggetti giuridici non possano derivare diritti dalle norme programmatiche; queste non rivestono carattere di diritto fondamentale e pertanto non istituiscono pretese direttamente deducibili in giudizio³⁸. Le norme programmatiche si rivolgono in prima istanza al legislatore (Parlamento o Governo a seconda del livello normativo necessario) e contengono direttive e orientamenti³⁹ ovvero linee guida e modelli di valu-

³⁷ Spiegazioni del Consiglio federale concernenti la votazione popolare del 23 settembre 2012, pag. 10.

³⁸ Steinauer, *Verfassungsrecht der Schweiz, § 54 Staatsaufgaben - Grundlagen*, Zurigo 2001, n. marg. 36; GAAC 65 (2001), n. 2, consid. A.III. (ad art. 73 Cost.).

³⁹ Steinauer, *loc. cit.*, n. marg. 36.

tazione⁴⁰ per l'elaborazione della legislazione. Secondo quanto sostenuto in questa sede, l'eventuale obbligo ad agire del legislatore può essere fondamentalmente desunto interpretando la norma programmatica concreta. Tale obbligo non va tuttavia sopravvalutato: l'attuazione di una norma programmatica presuppone sempre l'approvazione da parte della maggioranza politica. Ove non sussista una volontà politica o una maggioranza a favore dell'attuazione di una norma programmatica, quest'ultima non può essere imposta.

Ripercorrendo la genesi dell'articolo 67a capoverso 2 periodo 1 Cost. si rileva che, nella norma programmatica, il costituente ha previsto un vincolo concreto ad agire per la Confederazione e i Cantoni. Le spiegazioni dell'Amministrazione federale sul controprogetto del consigliere agli Stati Bieri stabiliscono quanto segue:

Il capoverso 1 [art. 67a cpv. 2 periodo 1 Cost.] figurante nel controprogetto [viene] riformulato come norma programmatica («si impegnano»): nei limiti delle loro competenze, Confederazione e Cantoni si impegnano a promuovere un'educazione musicale «di qualità» (ted. «hochwertig», franc. «de qualité»), allo scopo di garantire un'elevata qualità dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 61a Cost. Negli ambiti scolastici disciplinati dalla Confederazione occorre appurare segnatamente se le scuole professionali di base possano offrire in futuro corsi facoltativi di musica (eventualmente integrazione dell'art. 20 cpv. 4 dell'ordinanza sulla formazione professionale). I Cantoni dovranno attenersi alla norma programmatica, in particolare in sede di elaborazione del «*Lehrplan 21*». In relazione alla qualità dell'educazione scolastica a livello primario, il controprogetto obbliga i Cantoni ad affrontare gli aspetti problematici noti e indiscussi⁴¹.

Alla luce di quanto esposto, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti, nel limite delle loro competenze, a colmare le eventuali lacune dell'educazione musicale nelle scuole o a vagliare le possibilità di miglioramento in questo ambito. Ciò non significa tuttavia che la Confederazione e i Cantoni debbano adottare misure specifiche atte a colmare possibili lacune o a migliorare l'attuale educazione musicale ai diversi livelli scolastici. La precisazione di una norma programmatica spetta in prima istanza al legislatore, che in tale ambito dispone di un ampio margine di discrezionalità⁴². Come già menzionato, non sono d'altronde previste possibilità sanzionatorie in caso di mancata attuazione delle norme programmatiche.

3.3.2.3 Articolo 67a capoverso 2 periodo 2 Cost. («armonizzazione degli obiettivi dell'educazione musicale»)

Come esposto poc'anzi, il capoverso 2 periodo 2 della nuova disposizione costituzionale ricalca l'attuale articolo 62 capoverso 4 Cost., il quale prevede che la Confederazione emani le norme necessarie qualora i Cantoni non conseguano un'armonizzazione degli obiettivi in taluni ambiti del settore scolastico (età d'inizio della scolarità, scuola dell'obbligo, ecc.). In tale contesto risulta di particolare interesse il significato dell'espressione «obiettivi dell'educazione musicale» di cui al capoverso 2 periodo 2 della nuova disposizione costituzionale. Dal relativo dibattito parlamentare e dalle spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare si evince anzitutto che i Cantoni sono tenuti a emanare i cosiddetti «obiettivi formativi nazionali» anche per l'educazione musicale presso la scuola dell'obbligo. Simili obiettivi formativi esistono già per materie scolastiche come lingue, matematica e scienze naturali⁴³. Gli «obiettivi di formazione nazionali» specificano le competenze che gli alunni devono acquisire entro la fine del loro quarto, ottavo e undicesimo anno scolastico (nel calcolo rientrano anche i due anni obbligatori della scuola materna). L'armonizzazione degli «obiettivi dell'educazione musicale» si applica indubbiamente alla scuola dell'obbligo. Se l'articolo 67a capoverso 2 periodo 2 Cost. includa anche le scuole di maturità liceale, può essere lasciata in questa sede una questione aperta. Nel caso

⁴⁰ Vallender, *St. Galler Kommentar zu Art. 73*, n. marg. 26.

⁴¹ Spiegazioni concernenti il controprogetto del consigliere agli Stati Bieri, pag. 1 seg.

⁴² GAAC 65 (2001), n. 2, consid. A. III. (ad art. 73 Cost.).

⁴³ Spiegazioni del Consiglio federale concernenti la votazione popolare del 23 settembre 2012, pagg. 6 e 10; verbale CSEC-S del 13 gennaio 2012, pag. 7 (parere consigliere federale Berset); Boll. Uff. 2012, pag. 8 (parere consigliere federale Berset).

in cui i Cantoni non emanino obiettivi armonizzati in materia di educazione musicale, questo compito dovrà essere assunto dalla Confederazione (competenza federale concorrente con carattere sussidiario analogamente all'art. 62 cpv. 4 Cost.⁴⁴). In virtù dell'articolo 67a capoverso 2 periodo 2 Cost., la Confederazione non ha la facoltà di adottare ulteriori misure.

In sintesi, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 67a capoverso 2 Cost. occorre considerare quanto segue:

- In conformità alla norma programmatica di cui al periodo 1, la Confederazione e i Cantoni sono tenuti, nei limiti delle loro competenze, a promuovere nelle scuole un'educazione musicale di qualità. Spetta in generale alle autorità competenti decidere a propria discrezione le misure concrete necessarie a garantire un'educazione musicale di qualità secondo il periodo 1. La legge non prevede possibili sanzioni in caso di mancata attuazione da parte del legislatore federale o cantonale.
- Il periodo 2 obbliga i Cantoni ad armonizzare gli obiettivi dell'educazione musicale presso la scuola dell'obbligo (incl. la scuola materna). La possibilità di estendere questa disposizione anche alle scuole di maturità liceale può rimanere in questa sede una questione aperta.

3.3.3 Interpretazione dell'articolo 67a capoverso 3 Cost.

Testo della disposizione:

Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

3.3.3.1 Competenza legislativa sui principi

Dagli elementi interpretativi pertinenti si evince chiaramente che il capoverso 3 della nuova disposizione costituzionale attribuisce alla Confederazione una nuova competenza legislativa sui principi in materia di formazione musicale. Stando alla letteratura e alla prassi, una tale competenza presenta le seguenti caratteristiche:

- Una legge di principio disciplina unicamente gli aspetti fondamentali di una determinata materia⁴⁵.
- Una legge di principio lascia ai Cantoni la possibilità di decidere autonomamente in alcuni ambiti. Gli aspetti che i Cantoni possono disciplinare devono essere d'importanza sostanziale⁴⁶.
- Il margine decisionale lasciato ai Cantoni è stabilito sulla base dell'atto normativo considerato nel suo insieme: nel quadro di una legge di principio, la Confederazione può emanare non solo disposizioni che, per il loro alto grado di astrazione, richiedono un completamento, bensì anche, in taluni ambiti, norme di dettaglio definitive, che non necessitano di essere precisate⁴⁷.
- Anche in virtù di una mera competenza legislativa sui principi, la Confederazione può intervenire a livello di strutture organizzative e procedurali cantonali e, in tale ambito, emanare prescrizioni destinate ai Cantoni, sempre che queste ultime siano necessarie e proporzionate per garantire la corretta e tempestiva attuazione del diritto federale⁴⁸.
- Una legge di principio può contenere norme direttamente vincolanti nei confronti sia dei cittadini che dei Cantoni⁴⁹.

⁴⁴ Ehrenzeller/Schott, *St. Galler Kommentar zu Art. 62*, n. marg. 58.

⁴⁵ Häfelin/Haller, *Schweizerisches Bundesstaatsrecht*, 8^a ed., Zurigo 2012, pag. 351 seg., n. marg. 1087.

⁴⁶ Tschannen, *Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, 3^a ed., Berna 2011, §20, n. 37; Reich, *Steuerrecht*, Zurigo 2009, pag. 184 (diversi rimandi bibliografici).

⁴⁷ Tschannen, *loc. cit.*, §20, n. 39; Reich, *op. cit.*, pag. 184 (diversi rimandi bibliografici).

⁴⁸ DTF **128** I 254, in particolare pag. 265.

⁴⁹ Häfelin/Haller, *op. cit.*, pag. 352, n. marg. 1088.

3.3.3.2 Principio di proporzionalità e presupposti per l'ingerenza nei diritti fondamentali

Il principio di proporzionalità assume un'importanza particolare nella precisazione delle disposizioni costituzionali ed è garantito espressamente dalla Costituzione federale come principio dello «Stato di diritto» (cfr. art. 5 cpv. 2) e come uno dei presupposti per la «restrizione dei diritti fondamentali» (cfr. art. 36 cpv. 3). Conformemente alla dottrina e alla prassi, il Tribunale federale ha individuato nel principio di proporzionalità un concetto di base che deve svolgere un ruolo determinante in tutti gli ambiti del diritto pubblico, ovvero governare l'intero diritto amministrativo e regolare l'applicazione e l'elaborazione del diritto. Nella fattispecie, il principio di proporzionalità obbliga la Confederazione a emanare, nell'ambito della sua competenza legislativa di cui al capoverso 3 della nuova disposizione costituzionale, soltanto i principi appropriati e necessari al conseguimento dell'obiettivo perseguito. Se da una misura dovesse derivare un'ingerenza nei diritti fondamentali, come potrebbe accadere segnatamente in relazione alla libertà economica delle scuole di musica, occorrerebbe osservare anche i presupposti legali in materia di ingerenza nei diritti fondamentali.

3.3.3.3 Collaborazione dei Cantoni

Ai sensi del capoverso 3 della nuova disposizione costituzionale, la Confederazione stabilisce i principi «con la collaborazione dei Cantoni». Questo passo, non ancora previsto nell'iniziativa popolare «gioventù + musica», è stato presentato per la prima volta dal consigliere nazionale Freysinger in occasione della seduta della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) del 9 settembre 2011⁵⁰ e successivamente ripreso nel controprogetto sottoposto a votazione popolare il 23 settembre 2012.

La nozione di collaborazione è definita in modo chiaro nel diritto costituzionale. Nell'ambito del dibattito parlamentare concernente la nuova disposizione costituzionale, l'allora capo del DFI ha ripetutamente rinviato all'articolo 45 Cost., che già prevede la collaborazione dei Cantoni in particolare nell'elaborazione del diritto⁵¹. Dal dibattito parlamentare è emerso che la nozione di collaborazione qui adottata non è probabilmente da interpretare in termini più ampi rispetto agli articoli 45 e 147 Cost. La partecipazione dei Cantoni ai progetti legislativi della Confederazione è disciplinata nel dettaglio dalla legge del 18 marzo 2005⁵² sulla consultazione.

3.3.3.4 Accesso dei giovani alla pratica musicale

In relazione al capoverso 3 della nuova disposizione costituzionale è inoltre importante appurare che cosa intenda il costituente per «accesso dei giovani alla pratica musicale». A tale proposito occorre sottolineare quanto segue:

- Partendo dal presupposto che con la nuova disposizione costituzionale debba restare garantita la sovranità cantonale in ambito scolastico (cfr. n. 3.3.2.1), vale la pena rammentare nuovamente che la competenza legislativa sui principi di cui al capoverso 3 non concerne l'educazione musicale nelle scuole.
- Considerata la genesi dell'articolo 67a capoverso 3 Cost., si rileva inoltre che la questione dell'accesso riguarda principalmente le tasse di circa 460 scuole di musica svizzere, come ha sottolineato il Consiglio federale nelle sue spiegazioni sulla votazione popolare della nuova disposizione costituzionale⁵³.

⁵⁰ Verbale CSEC-S del 9 settembre 2012, pag. 3 (parere consigliere nazionale Freysinger).

⁵¹ Boll. Uff. 2011 N 2012 (parere consigliere federale Burkhalter).

⁵² RS 172.061

⁵³ «Attualmente i costi di frequenza a corsi impartiti in una scuola di musica sussidiata dallo Stato variano da Cantone a Cantone, come pure il sostegno che ricevono i giovani con particolari doti musicali. Pertanto imparare a suonare uno strumento musicale e poter sviluppare il proprio talento musicale sono opportunità che dipendono in parte dal proprio domicilio e dal proprio reddito. Consiglio federale e Parlamento ritengono che i bambini e i giovani debbano avere pari opportunità anche in relazione alla formazione musicale.» (Spiega-

- Nonostante le tasse percepite dalle scuole di musica rivestano sicuramente un'importanza centrale nella questione dell'accesso, la Confederazione non deve emanare principi solo in questo ambito: il testo della nuova disposizione costituzionale ha carattere generico e anche il suo scopo, come formulato per esempio nelle Spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare dell'articolo 67a Cost., è inteso in termini molto ampi (cfr. *op. cit.*)⁵⁴. Inoltre, nel dibattito parlamentare nessuno ha espresso la volontà di limitare fin dall'inizio la competenza della Confederazione all'emanazione di principi relativi alle tasse nelle scuole di musica.
- Stabilito che la Confederazione ha facoltà di emanare principi non solo in relazione alle tasse delle scuole di musica, occorre definire in modo più preciso in quali altri ambiti può stabilire i principi applicabili. A tale proposito occorre dapprima interpretare il testo della disposizione: il termine «accesso» (ted. «Zugang», franc. «accès»), ovvero l'espressione «procurare l'accesso» significa, nel linguaggio comune, permettere a qualcuno di accedere a un determinato luogo, a una determinata cosa o a una determinata istituzione (cfr. anche «condizioni di accesso» e «controlli di accesso»). Il termine viene utilizzato in tal senso anche nella Costituzione federale⁵⁵. Determinante in questa sede è interrogarsi se la Confederazione possa definire in modo più preciso l'accesso da garantire. A questa domanda bisogna chiaramente rispondere in modo affermativo. Nella legge del 17 giugno 2005⁵⁶ sul Tribunale federale, ad esempio, il legislatore disciplina più approfonditamente l'accesso al Tribunale federale garantito dalla Costituzione (cfr. segnatamente il capitolo 3 della legge). Allo stesso modo, il medesimo può precisare a livello legislativo l'accesso alla formazione musicale. In virtù di ciò, la Confederazione può stabilire i principi concernenti per esempio la diffusione geografica delle scuole di musica, il loro finanziamento da parte dei Cantoni e dei Comuni o la loro concreta offerta formativa (strumenti, ecc.). Un aspetto inscindibile dalla questione dell'accesso in senso stretto è la qualità dell'insegnamento presso le scuole di musica. Dalla genesi e *ratio legis* del nuovo articolo costituzionale emerge la necessità di garantire a bambini e giovani l'accesso a un'educazione musicale che sia di qualità. Pertanto, la Confederazione può emanare anche principi volti a controllare l'offerta delle scuole di musica sul piano qualitativo (ad es. standard minimi di qualità). Chiaramente, non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 67a capoverso 3 Cost. le misure che non presentano un legame diretto con la questione dell'accesso o con la promozione dei talenti musicali. Pertanto, la Confederazione non può per esempio prescrivere ai Cantoni di prevedere le scuole di musica all'interno delle rispettive legislazioni in materia di formazione. Allo stesso modo, non sussiste alcuna base costituzionale che consenta alla Confederazione di disciplinare la retribuzione degli insegnanti delle scuole di musica.

3.3.3.5 Promozione dei talenti musicali

A questo punto occorre verificare quale sia il significato che il costituente attribuisce all'espressione «promozione dei talenti musicali». A tale proposito è necessario sottolineare quanto segue:

- Va nuovamente ribadito che la competenza di legiferare sui principi di cui al capoverso 3 della nuova disposizione costituzionale non si applica all'educazione musicale nelle scuole. Allo scopo occorre precisare che l'insegnamento ordinario nelle scuole per talenti rientra chiaramente nella sovranità cantonale in ambito scolastico, mentre la promozione dei talenti presso tali scuole va oltre il sistema scolastico ordinario. Anche qualora le scuole per talenti siano integrate nel sistema scolastico cantonale, la Confederazione può, in virtù dell'articolo 67a capoverso 3 Cost., legiferare sui principi per la promozione mirata dei talenti nelle apposite scuole.
- Nel linguaggio comune, il termine «talenti» indica tutte le persone che possiedono doti musicali superiori alla media. Esso non figura in nessun'altra disposizione della Costituzione federale. Per la

zioni del Consiglio federale concernenti la votazione popolare del 23 settembre 2012, pag. 11).

⁵⁴ «In tal modo un numero quanto più elevato possibile di giovani dovrebbe poter praticare un'attività musicale [...]» (Spiegazioni del Consiglio federale concernenti la votazione popolare del 23 settembre 2012, pag. 7).

⁵⁵ «[...] il libero accesso a un'attività economica privata [...]» (art. 27 cpv. 2 Cost.); «Ognuno ha accesso ai suoi dati genetici» (art. 119 cpv. 2 lett. g Cost.); «La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale» (art. 191 cpv. 1 Cost.).

⁵⁶ RS 173.110

definizione concreta, il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità e può decidere se conferire al termine un significato più ampio o più ristretto.

- Il tema della promozione dei talenti in ambito extrascolastico non è stato praticamente affrontato durante il dibattito parlamentare, in cui ci si è limitati a dichiarazioni di carattere generale, come per esempio «bambini e giovani con spiccato talento musicale devono essere sostenuti in modo ottimale»⁵⁷ oppure «i talenti musicali devono ricevere il giusto sostegno nello sviluppo delle proprie doti»⁵⁸. Dai lavori preparatori non emergono pareri volti ad illustrare i principi che la Confederazione potrebbe o dovrebbe concretamente stabilire in relazione alla promozione di talenti in ambito extrascolastico.
- Nemmeno la riflessione sullo scopo apporta elementi significativi ai fini dell'interpretazione: lo scopo si può desumere dai pareri espressi nel dibattito parlamentare, secondo cui la Confederazione deve elaborare condizioni quadro ottimali per i talenti musicali.
- Infine, i molteplici elementi interpretativi concedono alla Confederazione un ampio margine di manovra per la definizione di principi relativi alla promozione dei talenti musicali.

In sintesi, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 67a capoverso 3 Cost. occorre considerare:

- La disposizione non prevede alcuna competenza della Confederazione per la definizione dei principi applicabili all'educazione musicale nelle scuole.
- La Confederazione ha la facoltà di disciplinare l'accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali solo nei principi fondamentali. Ciò non esclude la possibilità di emanare norme di dettaglio definitive in taluni ambiti.
- Nel quadro della sua competenza legislativa sui principi, la Confederazione deve garantire il principio di proporzionalità nonché rispettare le restrizioni previste per le ingerenze nei diritti fondamentali, ove questi siano implicati (ad es. libertà economica delle scuole di musica).
- Nell'ambito dell'«accesso dei giovani alla pratica musicale», la Confederazione può emanare prescrizioni non solo in relazione alle tasse delle scuole di musica, ma anche, per esempio, in materia di finanziamento delle scuole di musica da parte dei Cantoni e dei Comuni o dell'offerta di strumenti, segnatamente nel rispetto del principio di proporzionalità. La nuova disposizione costituzionale consente inoltre di disciplinare la qualità dei fornitori di prestazioni in ambito extrascolastico (specie le scuole di musica).
- Anche in relazione alla definizione dei principi relativi alla promozione dei talenti musicali, la Confederazione gode di un ampio margine di manovra.
- Non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 67a capoverso 3 Cost. le misure che non presentano un legame diretto con la questione dell'accesso o la promozione dei talenti. Ne consegue che la Confederazione non può, per esempio, prescrivere ai Cantoni di disciplinare a livello legale le scuole di musica nelle rispettive legislazioni formative.

3.4 Excursus: principio dell'equivalenza fiscale

Se in virtù dell'articolo 67a capoverso 3 Cost. la Confederazione emana principi per la formazione musicale che comportano costi, ci si interroga se la stessa sia obbligata per legge ad assumerli in toto o quantomeno in misura parziale. Già prima della votazione sul nuovo articolo costituzionale, la CDPE, facendo appello al principio dell'«equivalenza fiscale», aveva sostenuto che la Confederazione avrebbe dovuto assumersi tutti gli eventuali costi supplementari derivanti dall'attuazione del nuovo articolo costituzionale⁵⁹.

⁵⁷ Boll. Uff. **2010** N 1510 (parere consigliere nazionale Tschümperlin).

⁵⁸ Boll. Uff. **2010** N 1513 (parere consigliera nazionale Glanzmann-Hunkeler).

⁵⁹ http://www.edudoc.ch/static/web/edk/stellungnahme_musik_d.pdf.

Il principio dell'equivalenza fiscale è sancito esplicitamente nella Costituzione federale già dal 2008 (art. 43a cpv. 2 e 3 Cost.). «Questo principio richiede una triplice congruenza, nei limiti del possibile: quella dei beneficiari, dei responsabili dei costi e dei responsabili delle decisioni»⁶⁰. Considerata la sua tripartizione, il principio dell'equivalenza fiscale dovrebbe prevedere un'equiparazione sui tre seguenti livelli:

- identità dei beneficiari e dei finanziatori (cfr. testo dell'art. 43a cpv. 3 Cost.: «La collettività che fruitrice di una prestazione statale ne assume i costi»);
- identità dei responsabili delle decisioni e dei finanziatori (cfr. testo dell'art. 43a cpv. 2 Cost.: «La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione»);
- identità dei beneficiari e dei responsabili delle decisioni (cfr. messaggio NPC: «Il principio dell'equivalenza fiscale si fonda sulle persone che vivono nelle comunità corrispondenti. Se queste persone traggono vantaggi dalla realizzazione di compiti statali, esse devono finanziare le prestazioni corrispondenti [per mezzo di imposte e di contributi] ed avere la possibilità di decidere democraticamente su questi compiti.»⁶¹).

In relazione al principio di equivalenza fiscale, in questo contesto assume un ruolo importante il seguente aspetto:

Secondo il messaggio NPC relativo all'articolo 43a Cost., il principio di equivalenza fiscale è da intendersi come «idee guida (che non sono sottoposte a controllo giudiziario)»⁶². In altre parole, il principio non è deducibile in giudizio. Spetta pertanto alle istanze politiche, non da ultimo al Parlamento, deliberare sulla ripartizione degli eventuali costi supplementari derivanti dall'applicazione dell'articolo 67a Cost. Nel processo decisionale occorre tener conto che il costituente ha accolto la nuova disposizione prendendo atto del fatto che quest'ultima potesse generare maggiori costi «per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni»⁶³.

3.5 Bilancio intermedio

Alla luce di quanto esposto si evince che l'articolo 67a Cost. concede alla Confederazione un margine di manovra piuttosto ampio nella definizione delle misure concernenti la promozione della formazione musicale. Il capitolo 4 qui appresso illustrerà in concreto quali misure relative all'applicazione dell'articolo 67a Cost. rientrano nella sfera di competenze della Confederazione.

⁶⁰ Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC): FF **2002** 2065, in particolare pag. 2224.

⁶¹ FF **2002** 2065, in particolare pag. 2224.

⁶² FF **2002** 2065, in particolare pag. 2224.

⁶³ Spiegazioni del Consiglio federale concernenti la votazione popolare del 23 settembre 2012, pag. 11.

4 Misure discusse

4.1 Premessa

Alla luce degli ambiti d'intervento individuati nel capitolo 2, il presente capitolo descrive le misure discusse in seno al gruppo di lavoro per potenziare il settore della formazione musicale in Svizzera. La valutazione delle misure proposte e la determinazione del loro ordine di priorità saranno oggetto del capitolo 5.

Il presente capitolo illustra le misure discusse, indipendentemente dalle questioni concernenti la competenza. Tuttavia, le misure che non rientrano nella sfera di competenze della Confederazione non saranno ulteriormente approfondite nell'ambito di un successivo rapporto.

A tale proposito, si rende opportuna una precisazione giuridica: quando si attribuisce una determinata misura all'ambito di competenza della Confederazione in conformità all'articolo 67a capoverso 3 Cost., si intende sempre che quest'ultima può emanare principi vincolanti in materia.

4.2 Ambito scolastico

4.2.1 Scuola materna e scuola dell'obbligo

Le misure previste nell'ambito della scuola materna e della scuola dell'obbligo concernono in particolare la qualifica degli insegnanti e la collaborazione con le scuole di musica, descritti rispettivamente ai numeri 4.2.4 e 4.4.

4.2.2 Scuole di formazione specifica per allievi superdotati

In relazione alle scuole che offrono formazioni specifiche per allievi superdotati («scuole per talenti»), la maggioranza del gruppo di lavoro individua quattro ambiti di intervento (differenze notevoli sul piano qualitativo, insufficiente copertura geografica dell'offerta, carenza di borse di studio, offerte di promozione).

Il gruppo di lavoro ha discusso le seguenti misure:

- **Prescrizioni della Confederazione destinate alle scuole per talenti del livello secondario II (ad es. condizioni di ammissione e garanzia della qualità):** il coinvolgimento di una scuola universitaria di musica è determinante per il successo delle offerte di formazione specifica per allievi superdotati. Criterio di valutazione sarà una percentuale di ammissione alle scuole universitarie di musica superiore alla media rispetto a quella degli studenti provenienti dalle scuole di maturità «ordinarie». La Confederazione dovrebbe pertanto imporre alle scuole per talenti del livello secondario II l'obbligo di collaborare con una scuola universitaria di musica per quel che concerne in particolare l'esame d'idoneità e la garanzia della qualità nel campo dell'educazione musicale (progetti formativi).
- **Obbligo dei Cantoni di colmare le lacune geografiche in relazione alla collaborazione tra scuole per talenti del livello secondario II e scuole universitarie di musica:** nella Svizzera orientale e nel Cantone dei Grigioni non esistono pre-college o scuole per talenti del livello secondario II che collaborano sistematicamente con una scuola universitaria di musica svizzera. Poiché questa collaborazione è un requisito essenziale per studenti con spiccato talento musicale, la maggioranza del gruppo di lavoro reputa necessario che tutti i Cantoni propongano un'offerta adeguata.
- **Riduzione delle tasse scolastiche per studenti delle scuole per talenti:** i costi per la promozione mirata dei talenti presso le apposite scuole sono attualmente a carico dei genitori. La riduzione delle tasse scolastiche dovrà in futuro consentire anche ai bambini provenienti da famiglie economicamente svantaggiate di frequentare una scuola per talenti.

- **Ampliamento dell'offerta di promozione delle discipline musicali presso le scuole per talenti:** l'offerta delle scuole per talenti, che va oltre il curriculum musicale obbligatorio, dovrà avere carattere di continuità. In altre parole, le scuole dovranno essere in grado di proporre con maggiore frequenza progetti di minor portata come corsi di master, concerti, progetti di musica corale, per i quali attualmente mancano spesso le necessarie risorse finanziarie.

Possibili misure (descrizione succinta)

1. Prescrizioni della Confederazione destinate alle scuole per talenti del livello secondario II (ad es. condizioni di ammissione e garanzia della qualità).
2. Obbligo dei Cantoni di colmare le lacune geografiche in relazione alla collaborazione tra le scuole per talenti del livello secondario II e le scuole universitarie di musica.
3. Riduzione delle tasse scolastiche per studenti delle scuole per talenti.
4. Ampliamento dell'offerta di promozione delle discipline musicali presso le scuole per talenti.

Misure di competenza della Confederazione

Le suddette misure rientrano nella sfera di competenze della Confederazione (art. 67a cpv. 3 Cost. [n. 1 e 2] e art. 67a cpv. 1 Cost. [n. 3 e 4]). In rapporto alle misure di cui ai numeri 3 e 4, la Confederazione può erogare direttamente sussidi oppure emanare principi che disciplinano lo stanziamento di sussidi da parte di Cantoni e Comuni (art. 67a cpv. 3 Cost.).

4.2.3 Formazione professionale di base

In relazione alla formazione professionale di base, la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene necessario intervenire in tre ambiti (mancanza di corsi facoltativi presso le scuole professionali di base; mancanza di offerte sovvenzionate presso le scuole di musica; impossibilità di coniugare l'apprendistato con un'attività musicale intensiva).

Il gruppo di lavoro ha discusso le seguenti misure:

- **Iscrizione nella legge dell'obbligo di offrire corsi facoltativi di musica presso le scuole professionali di base:** l'obbligatorietà dell'educazione musicale non può essere disciplinata per legge nell'ambito delle lezioni di cultura generale, poiché queste ultime, in ragione dell'orientamento pratico e tecnico della formazione professionale, occupano soltanto mezza giornata alla settimana⁶⁴. Tuttavia, i Cantoni possono offrire già oggi corsi facoltativi di musica presso le scuole professionali di base. Con un adeguamento della legislazione in materia di formazione professionale, si potrebbe rendere obbligatoria l'offerta di corsi facoltativi di musica, a fronte di una richiesta sufficiente, in modo da offrire a tutti gli studenti delle scuole professionali la possibilità di frequentarli. In tal caso, le scuole professionali di base non sarebbero tenute ad allestire autonomamente i corsi facoltativi, bensì potrebbero «acquistarli» anche esternamente presso le scuole di musica.
- **Tasse sovvenzionate per studenti di scuole professionali di base che frequentano scuole di musica (innalzamento del limite di età):** a prescindere dalle basi legali vigenti, in taluni Cantoni i corsi delle scuole di musica sono sovvenzionati da fondi statali solo fino al sedicesimo anno di età (cfr. anche n. 2.2.4). Un limite di età così basso penalizza in particolare gli studenti delle scuole professionali di base, il cui programma scolastico non include l'educazione musicale, a differenza di quello delle scuole di maturità liceale. Per facilitare l'accesso dei giovani alla pratica musicale si auspica il cofinanziamento cantonale e comunale dell'educazione musicale extrascolastica dei giovani sino al completamento del livello secondario II. Un simile innalzamento del limite di età per beneficiare di tasse sovvenzionate presso le scuole di musica dovrebbe essere applicato a tutti gli studenti del livello secondario II (formazione professionale di base e altri percorsi formativi).

⁶⁴ Cfr. messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2009 concernente l'iniziativa popolare «gioventù + musica», FF 2010 1, in particolare pag. 16.

- **Creazione delle premesse per un apprendistato combinato a un'attività musicale intensiva:** prendendo a modello il settore dello sport, occorre sensibilizzare le aziende formatrici alle esigenze degli studenti con spiccato talento musicale che frequentano scuole professionali. Analogamente all'ambito sportivo, è opportuno prendere in considerazione la creazione di un marchio per le aziende formatrici «amiche della musica». Occorre inoltre verificare se sia possibile aumentare la durata delle vacanze per studenti con talento musicale che frequentano scuole professionali, allo scopo di concedere loro più tempo per altre attività, fra cui per esempio i campi di musica. A tale proposito si rende necessario per esempio un'estensione del campo di applicazione dell'articolo 329e CO (congedo non pagato per un'attività giovanile extrascolastica direttiva, assistenziale o consultiva).

Possibili misure (descrizione succinta)

5. Iscrizione nella legge dell'obbligo di offrire corsi facoltativi di musica presso le scuole professionali di base.
6. Tasse sovvenzionate per studenti delle scuole professionali di base che frequentano scuole di musica (innalzamento del limite di età).
7. Creazione delle premesse per un apprendistato combinato a un'attività musicale intensiva.

Misure di competenza della Confederazione

Le suddette misure rientrano nella sfera di competenze della Confederazione, ma non tutte si fondano sulla nuova disposizione costituzionale concernente la formazione musicale (art. 63 Cost. [n. 5], art. 67a cpv. 3 Cost. [n. 6], art. 67a cpv. 2 Cost. [n. 7 ad Sensibilizzazione] e art. 122 Cost. [n. 7 ad Aumento della durata delle vacanze]).

4.2.4 Qualifica degli insegnanti

In relazione alla qualifica degli insegnanti, la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene necessario intervenire in due ambiti (carenza nel numero e nella formazione degli insegnanti ai livelli primario e secondario I).

Sono state discusse le seguenti misure:

- **Garanzia del possesso delle competenze specialistiche necessarie all'insegnamento dell'educazione musicale da parte degli insegnanti dei livelli primario e secondario I:** occorre adottare misure appropriate per evitare che la carenza di insegnanti di musica in possesso di una formazione adeguata comporti l'assunzione di insegnanti non qualificati o la cancellazione di intere lezioni. A tale scopo sarà necessario in futuro formare un maggior numero di insegnanti di musica per i livelli primario e secondario I. Il gruppo di lavoro ha suggerito di rendere (nuovamente) obbligatoria la formazione in pedagogia musicale presso le alte scuole pedagogiche per tutti i futuri insegnanti del livello primario, in modo da soddisfare almeno i requisiti minimi previsti in materia di educazione della voce, canto e pratica musicale. Parimenti occorre innalzare i requisiti richiesti per la formazione specialistica in musica presso le alte scuole pedagogiche (attualmente di circa 12 ECTS).
- **Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento ai livelli primario e secondario I degli insegnanti di musica senza diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo:** quale misura supplementare per sopperire alla carenza di insegnanti di musica ai livelli primario e secondario I, i membri del gruppo di lavoro hanno proposto per questi livelli scolastici di rilasciare l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale a persone qualificate ma non in possesso di diploma per l'insegnamento conseguito presso un'alta scuola pedagogica o un'università. Al livello primario, già oggi numerosi insegnanti con un titolo BA in «Musica e movimento» impartiscono lezioni di musica, sebbene la CDPE e gran parte dei Cantoni non riconoscano l'abilitazione all'insegnamento per questo corso di studi e, in linea di principio, all'insegnamento della musica come unica materia. Anche altri insegnanti diplomati in pedagogia musicale presso le scuole universitarie di musica e, in casi sporadici, i musicisti potrebbero contribuire a coprire la richiesta delle scuole di personale docente di musica, a condizione che acquisiscano le competenze specialistiche necessarie nell'ambito della loro formazione. Gli studenti delle scuole universitarie di musi-

ca devono apprendere gli strumenti pedagogici necessari all'insegnamento in classe attraverso corsi «passerella» appositamente creati e finanziati.

Possibili misure (descrizione succinta)

8. Garanzia del possesso delle competenze specialistiche necessarie all'insegnamento dell'educazione musicale da parte degli insegnanti dei livelli primario e secondario I.
9. Riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento ai livelli primario e secondario I degli insegnanti di musica senza diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo.

Misure di competenza della Confederazione

Le suddette misure non rientrano nella sfera di competenze della Confederazione.

4.3 Ambito extrascolastico

4.3.1 Educazione precoce

In relazione all'educazione musicale precoce, la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene necessario intervenire sostanzialmente in due ambiti (offerte sovvenzionate in misura insufficiente; poca importanza attribuita alla musica nella formazione degli educatori della prima infanzia). Il CSM segnala inoltre la necessità di intervento anche in relazione al soddisfacimento degli standard in materia di pedagogia musicale nell'ambito dell'educazione musicale precoce.

Sono state discusse le seguenti misure:

- **Ampliamento e finanziamento statale delle offerte di educazione musicale precoce presso le scuole di musica:** le offerte delle scuole di musica nel campo dell'educazione musicale precoce devono essere ampliate e sovvenzionate dallo Stato, affinché siano accessibili possibilmente a tutti gli strati sociali della popolazione. Poiché le scuole di musica impiegano personale docente altamente qualificato, questa misura garantirebbe inoltre un'educazione musicale precoce conforme agli standard previsti in materia di pedagogia musicale.
- **Musica e movimento come materie obbligatorie nella formazione degli educatori della prima infanzia:** le discipline «musica» e «musica e movimento» dovranno essere obbligatorie per gli assistenti all'infanzia nelle strutture di custodia collettiva diurna, negli asili nido e nei doposcuola (attività educative extrascolastiche). Occorre inoltre proporre offerte adeguate per il perfezionamento professionale, che consentano di acquisire non soltanto competenze musicali di base, bensì anche conoscenze di pedagogia musicale sulla musicalità in età precoce. Istituzioni modello e percorsi di formazione e perfezionamento professionale, che attribuiscono alle discipline musicali un ruolo centrale nella formazione, devono essere sostenute, valutate e riprodotte come esempio.
- **Rispetto degli standard di pedagogia musicale nell'educazione musicale precoce al di fuori delle scuole di musica («enti privati»):** il CSM si dichiara favorevole all'adozione di misure volte a garantire che l'educazione musicale precoce sia impartita al di fuori delle scuole di musica sempre nel rispetto degli standard previsti in materia di pedagogia musicale.

Possibili misure (descrizione succinta)

10. Ampliamento e finanziamento statale delle offerte di educazione musicale precoce presso le scuole di musica.
11. Musica e movimento come materie obbligatorie nella formazione degli educatori della prima infanzia.
12. Rispetto degli standard di pedagogia musicale nell'educazione musicale precoce al di fuori delle scuole di musica («enti privati»).

Misure di competenza della Confederazione

Le suddette misure rientrano nella sfera di competenze della Confederazione, ma non tutte si fondano sulla nuova disposizione costituzionale concernente la formazione musicale (art. 67a cpv. 1 Cost. [ad Finanziamento secondo il n. 10], art. 63 Cost. [n. 11] e art. 67a cpv. 3 [ad Ampliamento secondo i n. 10 e 12]). In relazione alla misura di cui al numero 10 (finanziamento), la Confederazione può cofinanziare le offerte oppure emanare i principi che disciplinano il finanziamento da parte di Cantoni e Comuni (art. 67a cpv. 3 Cost.).

4.3.2 Scuole di musica

In relazione alle scuole di musica, la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene necessario intervenire in un numero piuttosto elevato di ambiti (disciplinamento legale, retribuzione degli insegnanti, finanziamento, infrastruttura e accesso [cfr. in dettaglio n. 2.3.2]).

In risposta a questi problemi sono state discusse le seguenti misure:

- **Disciplinamento legale del mandato formativo delle scuole di musica nelle legislazioni cantonali in materia di formazione:** diversi membri del gruppo di lavoro sostengono che un disciplinamento legale delle scuole di musica nelle legislazioni cantonali in materia di formazione avrebbe un effetto positivo in diversi ambiti, in particolare potrebbe garantire un migliore finanziamento statale e impostare meglio i punti di congiunzione con la scuola dell'obbligo. Secondo i sostenitori della misura, un simile disciplinamento influirebbe positivamente anche sulla garanzia della qualità delle scuole di musica nonché sulla retribuzione e sulla formazione e il perfezionamento professionale del corpo docente.
- **Prescrizioni concernenti la retribuzione degli insegnanti delle scuole di musica:** come esposto al numero 2.3.2, nella maggior parte dei Cantoni, la retribuzione degli insegnanti di musica qualificati è equiparabile (sebbene talvolta inferiore) a quella degli insegnanti della scuola dell'obbligo (livelli primario e secondario I). In particolare, l'ASSM promuove in tutti i Cantoni un trattamento paritario tra insegnanti delle scuole di musica e insegnanti della scuola dell'obbligo, anche per quel che concerne le prestazioni sociali (gratificazioni per anzianità di servizio, riduzione dell'orario di lavoro, ecc.) e altre prestazioni (consulenza legale, gestione dei casi, consulenza psicologica, ecc.). Secondo l'ASSM, la strada più semplice per conseguire questo obiettivo consiste in un disciplinamento del mandato formativo delle scuole di musica nelle legislazioni cantonali in materia di formazione (v. sopra).
- **Standard minimi per il riconoscimento statale delle scuole di musica:** secondo la maggioranza del gruppo di lavoro, l'offerta delle scuole di musica svizzere sovvenzionate dallo Stato è buona sotto il profilo qualitativo. Per garantire e certificare la qualità dell'offerta, l'ASSM ha sviluppato il marchio *quarte*. Le scuole di musica che intendono ottenere questa certificazione devono soddisfare i seguenti requisiti di qualità:
 - attuare con i loro studenti il mandato formativo e culturale conferito;
 - provvedere a risultati di apprendimento soddisfacenti sul lungo periodo;
 - illustrare in forma trasparente l'offerta formativa e gli orientamenti pedagogici;
 - fornire una prestazione efficace ed efficiente, anche dal punto di vista economico;
 - assumere insegnanti motivati, che siano aggiornati sul piano tecnico, metodologico e didattico;
 - distinguersi per la piena consapevolezza della garanzia e dello sviluppo della qualità.

Diversi membri del gruppo di lavoro suggeriscono di rendere vincolante il soddisfacimento dei requisiti di qualità secondo il marchio *quarte* per tutte le scuole di musica che beneficiano di sovvenzioni statali.

- **Disciplinamento del finanziamento delle scuole di musica (chiave di finanziamento tra poteri pubblici [Cantoni e Comuni] e genitori):** in linea generale, Cantoni e Comuni coprono il 40-60 per cento dei costi globali delle scuole di musica. Questo importo può tuttavia variare, sia in eccesso che in difetto. Diversi membri del gruppo di lavoro ritengono che il finanziamento pubblico incida direttamente sulle tasse scolastiche: minore è l'importo, maggiori sono i contributi ver-

sati dai genitori. Almeno nel caso delle scuole di musica che non applicano riduzioni delle tasse scolastiche per famiglie economicamente svantaggiate, costi più onerosi per i genitori comportano limitazioni di accesso per i bambini e i giovani socialmente più deboli. Pertanto si avanza la proposta di disciplinare la chiave di finanziamento tra poteri pubblici (Cantoni e Comuni) e genitori in modo unitario e vincolante in tutta la Svizzera.

- **Prescrizioni contro il massimale dei sussidi pubblici (Cantoni e Comuni) destinati alle scuole di musica:** alcuni Cantoni e Comuni prevedono un massimale per i sussidi versati alle scuole di musica (importo fisso della sovvenzione, a prescindere dal numero effettivo di studenti). Il gruppo di lavoro propone di impedire tali massimali.
- **Finanziamento statale dell'infrastruttura delle scuole di musica:** le scuole di musica presentano molteplici carenze in termini di infrastrutture adeguate e a basso costo. Constatato che per garantire una formazione musicale di qualità occorre disporre in misura adeguata di aule, media, strumenti, letteratura, ecc., la maggioranza del gruppo di lavoro richiede allo Stato di sovvenzionare l'infrastruttura delle scuole di musica.
- **Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica riservate a famiglie economicamente svantaggiate:** delle 351 scuole di musica prese in esame nel rilevamento dell'ASSM, soltanto 63 calcolano le tasse scolastiche in base al reddito. Le riduzioni delle tasse scolastiche per famiglie economicamente svantaggiate rappresentano una misura importante per garantire pari opportunità di accesso alla formazione musicale. Pertanto, le scuole di musica dovrebbero obbligatoriamente offrire queste riduzioni, benché, secondo l'opinione dominante del gruppo di lavoro, le scuole stesse o i relativi enti di finanziamento pubblico debbano disporre di un certo margine di manovra nell'elaborazione concreta delle riduzioni.
- **Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica fino al completamento della prima formazione:** secondo quanto riportato al numero 4.2.3 del presente rapporto, al fine di migliorare le pari opportunità degli studenti delle scuole professionali di base, la maggioranza del gruppo di lavoro propone di innalzare il limite di età per le tariffe ridotte delle scuole di musica sino al completamento del livello secondario II, e si dichiara favorevole a un innalzamento generale del limite di età sino al completamento della prima formazione (incl. settore terziario), tuttavia non oltre il venticinquesimo anno di età. Solo alcuni Cantoni prevedono attualmente nella loro legislazione sulle scuole di musica un limite di età fino al completamento della prima formazione. A prescindere da ciò, diverse scuole di musica svizzere praticano già tariffe ridotte per gli studenti. Nella maggior parte dei casi è previsto un limite di età di 20 anni.
- **Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica riservate a studenti talentuosi:** delle 351 scuole oggetto del rilevamento dell'ASSM, 132 applicano tariffe ridotte per gli studenti con spiccato talento. Queste riduzioni ricoprono un ruolo importante nella promozione dei talenti. Secondo la maggioranza del gruppo di lavoro, le scuole di musica dovrebbero obbligatoriamente offrire tariffe ridotte per gli studenti talentuosi. Il modello proposto dall'ASSM prevede un catalogo di discipline fondamentali riservato ai talenti (primo strumento, teoria musicale, storia della musica, musica corale e lezioni di base del secondo strumento), il cui costo rientri nel tariffario normale, e l'applicazione di tariffe ridotte per la frequenza di corsi nelle discipline opzionali. Un altro modello collaudato in alcuni Cantoni propone di sostenere i talenti con un importo direttamente versato dall'istituzione di promozione pubblica che fornisce l'offerta.
- **Maggiore coinvolgimento di bambini e giovani con un passato migratorio o provenienti da famiglie che non hanno potuto sfruttare le opportunità di formazione:** le scuole di musica constatano che i bambini e i giovani con un passato migratorio o provenienti da famiglie che non hanno potuto sfruttare le opportunità di formazione fruiscono delle loro offerte formative in misura notevolmente minore. Le scuole di musica dovrebbero prefiggersi come obiettivo quello di coinvolgere maggiormente questi bambini e giovani nella formazione musicale. Per conseguire questo scopo, l'ASSM propone di avviare delle campagne di sensibilizzazione in collaborazione con gli uffici della migrazione.

Possibili misure (descrizione succinta)

13. Disciplinamento legale del mandato formativo delle scuole di musica nelle legislazioni cantonali in materia di formazione.
14. Prescrizioni concernenti la retribuzione degli insegnanti delle scuole di musica.
15. Standard minimi per il riconoscimento statale delle scuole di musica.
16. Disciplinamento del finanziamento delle scuole di musica (chiave di finanziamento tra poteri pubblici [Cantoni e Comuni] e genitori).
17. Prescrizioni contro il massimale dei sussidi pubblici (Cantoni e Comuni) destinati alle scuole di musica.
18. Finanziamento statale dell'infrastruttura delle scuole di musica.
19. Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica riservate a famiglie economicamente svantaggiate.
20. Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica fino al completamento della prima formazione.
21. Disciplinamento per le tasse sovvenzionate delle scuole di musica riservate a studenti talentuosi.
22. Maggiore coinvolgimento di bambini e giovani con un passato migratorio o provenienti da famiglie che non hanno potuto sfruttare le opportunità di formazione.

Misure di competenza della Confederazione

Le misure di cui ai numeri 13 e 14 esulano dalla sfera di competenze della Confederazione, nella quale rientrano invece le misure descritte ai numeri 15–22 (art. 67a cpv. 3 Cost. [n. 15–17 e 19–22] e art. 67a cpv. 1 Cost. [n. 18]). In relazione alla misura di cui al numero 18 (finanziamento dell'infrastruttura), la Confederazione può partecipare direttamente al finanziamento dell'infrastruttura delle scuole di musica, oppure emanare i principi che disciplinano il finanziamento da parte di Cantoni e Comuni (art. 67a cpv. 3 Cost.).

4.3.3 Scuole universitarie di musica

In relazione alle scuole universitarie di musica, la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene necessario intervenire in due ambiti (mancanza di un disciplinamento legale e carenza di finanziamenti per i pre-college [incl. sussidi all'istruzione per studenti]; risorse limitate per la ricerca in pedagogia musicale).

Sono state discusse le seguenti misure:

- **Chiarimento dello statuto dei pre-college secondo la legislazione in materia di formazione:** i programmi dei pre-college offerti dalle scuole universitarie di musica non rientrano nell'ambito delle scuole universitarie professionali e mancano di un preciso inquadramento giuridico nel panorama svizzero della formazione. Poiché alle offerte dei pre-college non viene riconosciuta l'appartenenza né alla formazione professionale né alla scuola dell'obbligo, secondo le informazioni della CSUMS si deve ricorrere a soluzioni formali di emergenza per garantire in una certa misura il loro finanziamento. Il gruppo di lavoro è pertanto dell'avviso che occorra fare chiarezza sullo statuto dei pre-college nell'ambito della legislazione in materia di formazione.
- **Finanziamento statale dei pre-college:** la questione del finanziamento statale delle offerte dei pre-college è legata a quella relativa al disciplinamento del loro statuto nella legislazione in materia di formazione (v. sopra). La maggioranza del gruppo di lavoro esige che il finanziamento pubblico ai pre-college sia incrementato in misura sostanziale. La messa a disposizione di maggiori risorse accrescerebbe in particolare il numero di studenti ai pre-college, aumentando le possibilità di una successiva ammissione di musicisti svizzeri alle scuole universitarie di musica. Il finanziamento deve fondarsi su criteri di legittimità.
- **Sussidi all'istruzione per gli studenti dei pre-college:** in conformità alle leggi cantonali in materia di borse di studio, le formazioni dei pre-college non prevedono di norma l'assegnazione di borse di studio, poiché non conferiscono un titolo formalmente riconosciuto. Per studenti talen-

tuosi provenienti da famiglie economicamente svantaggiate ciò comporta pertanto limitazioni di accesso a questi istituti di formazione. Il finanziamento statale dei pre-college (v. sopra) deve quindi riguardare anche la questione del finanziamento dei sussidi all'istruzione.

- **Maggiori risorse statali per finanziare progetti di ricerca nel campo della pedagogia musicale presso le scuole universitarie di musica:** la promozione delle nuove leve (programmi per dottorandi) non si è ancora affermata nelle scuole universitarie di musica. Allo scopo di rafforzare la ricerca nel campo della pedagogia musicale, occorre stanziare maggiori risorse per la ricerca in favore delle scuole universitarie di musica.
- **Allestimento di un progetto di ricerca nel campo della pedagogia musicale presso il Fondo nazionale:** al termine del programma DORE, la ricerca nel campo della pedagogia musicale delle scuole universitarie di musica è stata reintegrata nella normale attività di promozione del Fondo nazionale. Per le discipline appartenenti a questo ramo, la maggioranza del gruppo di lavoro ritiene opportuno istituire un nuovo programma speciale di promozione presso il Fondo nazionale (DORE II).
- **Abilitazione differenziata delle scuole universitarie di musica allo svolgimento di dottorati:** l'abilitazione allo svolgimento di dottorati (3° ciclo) è una questione direttamente connessa allo sviluppo della ricerca. Nel panorama europeo ed extraeuropeo, la possibilità di svolgere dottorati presso le scuole universitarie di arte è da tempo una realtà di fatto. Stando alle informazioni del gruppo di lavoro, le scuole universitarie di musica svizzere vedono già oggi diminuire l'afflusso degli studenti, che conseguono il dottorato presso un'università estera. In particolare secondo il parere della CSUMS, la Svizzera corre il rischio di perdere il passo con la ricerca internazionale in pedagogia musicale. La Conferenza svizzera delle scuole universitarie professionali (KFH) si esprime in favore dell'abilitazione allo svolgimento differenziato di dottorati in particolare nelle discipline per le quali non esistono programmi di riferimento presso le scuole universitarie né vi sono rapporti di collaborazione con le università⁶⁵. Fondandosi sulla presa di posizione generale della KFH, la maggioranza del gruppo di lavoro chiede di riconoscere alle scuole di musica questa abilitazione nel quadro dell'attuazione dell'articolo 67a Cost.

Possibili misure (descrizione succinta)

23. Chiarimento dello statuto dei pre-college secondo la legislazione in materia di formazione.
24. Finanziamento statale dei pre-college.
25. Sussidi all'istruzione per gli studenti dei pre-college.
26. Maggiori risorse statali per finanziare progetti di ricerca nel campo della pedagogia musicale presso le scuole universitarie di musica.
27. Allestimento di un progetto di ricerca nel campo della pedagogia musicale presso il Fondo nazionale.
28. Abilitazione differenziata delle scuole universitarie di musica allo svolgimento di dottorati.

Misure di competenza della Confederazione

Le misure di cui al numero 23 esulano dalla sfera di competenze della Confederazione, cui spettano invece le misure enunciate ai numeri 24 e 25 (67a cpv. 1 Cost.). Per il finanziamento di base a favore della ricerca presso le scuole universitarie professionali (misura di cui al n. 26) sono in linea di massima competenti i Cantoni. All'occorrenza, la Conferenza delle scuole universitarie di musica svizzere (organo comune di Confederazione e Cantoni secondo la nuova LPSU) può stanziare risorse in favore di progetti, allo scopo di rafforzare la promozione delle nuove leve presso le scuole universitarie professionali. Ai sensi dell'articolo costituzionale concernente la promozione della ricerca, la misura di cui al numero 27 rientra nella sfera di competenze della Confederazione (art. 64 Cost.). Compete, invece, alla Conferenza delle scuole universitarie di musica svizzere la misura di cui al numero 28, in confor-

⁶⁵ Il terzo ciclo Bologna presso le SUP Svizzere, presa di posizione generale della KFH del 2 novembre 2011 (http://www.kfh.ch/uploads/dkfh/doku/111102_KFH_Position_3_Zyklus_I.pdf).

mità all'articolo sulle scuole universitarie (63a cpv. 3 Cost.) nonché all'articolo 12 capoverso 3 lettera a numero 1 e lettera b LPSU. In relazione alle misure descritte ai numeri 24 e 25 (finanziamento e sussidi all'istruzione dei pre-college), la Confederazione può partecipare direttamente al finanziamento oppure emanare i principi che disciplinano lo stanziamento di contributi da parte di Cantoni e Comuni (art. 67a cpv. 3 Cost.).

4.3.4 Musica amatoriale

In relazione alla musica amatoriale, la maggioranza del gruppo di lavoro individua quattro ambiti di intervento (finanziamento delle associazioni amatoriali; finanziamento delle formazioni, dei festival e dei concorsi musicali giovanili; carenza di spazi; promozione e riconoscimento degli insegnanti).

Sono state discusse le seguenti misure:

- **Aumento dei sussidi statali strutturali e progettuali nell'ambito amatoriale:** le formazioni musicali amatoriali rappresentano un'alternativa o un complemento alla formazione in una scuola di musica. L'insegnamento a livello amatoriale può costituire la base per una successiva attività in campo musicale o persino per proseguire il percorso formativo in una scuola universitaria. La formazione musicale e la promozione dei talenti da parte delle associazioni amatoriali dovrebbe pertanto beneficiare di maggiore sostegno finanziario.
- **Intensificazione della promozione di formazioni, festival e concorsi musicali giovanili a livello nazionale:** formazioni, festival, concorsi e campi di musica sono strumenti importanti per la promozione delle nuove leve e dei talenti. Avvalendosi delle risorse attualmente a disposizione, la Confederazione può coprire soltanto il 20 per cento circa dei costi preventivi calcolati per questo oneroso progetto. Un maggiore finanziamento consentirebbe di ridurre le tasse di partecipazione e garantirebbe al progetto una prospettiva a lungo termine.
- **Finanziamento statale delle infrastrutture delle associazioni amatoriali:** un'attività musicale di qualità richiede ambienti adeguati. Le formazioni musicali amatoriali devono costantemente affrontare evidenti problemi di spazio. Le associazioni attive in questo ambito dovrebbero disporre di strutture pubbliche ad un prezzo conveniente.
- **Possibilità per le scuole di musica e la scuola dell'obbligo di rilasciare un'abilitazione all'insegnamento agli insegnanti provenienti dall'ambito amatoriale:** secondo l'Associazione bandistica svizzera, i musicisti amatoriali che non hanno ricevuto una formazione musicale formalmente riconosciuta dovrebbero essere abilitati all'insegnamento nelle scuole di musica a condizione che dimostrino di possedere le necessarie qualifiche supplementari in pedagogia musicale. L'integrazione nel sistema di istruzione ordinario delle scuole di musica (o della scuola dell'obbligo) di personale docente qualificatosi in ambiente amatoriale. L'integrazione di insegnanti qualificati provenienti da formazioni musicali amatoriali nel sistema d'istruzione ordinario delle scuole di musica, o della scuola dell'obbligo, sarebbe opportuna soprattutto nelle discipline della musica popolare, di solito scarsamente rappresentata nelle scuole di musica (jodel, tamburi, danza popolare, ecc.).
- **Promozione della formazione di insegnanti di musica in ambito amatoriale soprattutto nelle scuole universitarie di musica:** le scuole universitarie di musica formano tradizionalmente insegnanti di musica a livello amatoriale (musica strumentale e vocale, direttori di formazioni musicali giovanili). Queste offerte di perfezionamento professionale sono generalmente finanziate dagli studenti stessi, che beneficiano talvolta di un contributo dell'associazione. Diversi membri del gruppo di lavoro ritengono che i poteri pubblici dovrebbero partecipare ai costi di formazione degli insegnanti di musica in ambito amatoriale.

Possibili misure (descrizione succinta)

29. Aumento dei sussidi statali strutturali e progettuali nell'ambito amatoriale.
30. Intensificazione della promozione di formazioni, festival e concorsi musicali giovanili a livello nazionale.
31. Finanziamento statale delle infrastrutture delle associazioni amatoriali.

32. Possibilità per le scuole di musica e la scuola dell'obbligo di rilasciare un'abilitazione all'insegnamento agli insegnanti provenienti dall'ambito amatoriale.
33. Promozione della formazione di insegnanti di musica in ambito amatoriale soprattutto nelle scuole universitarie di musica.

Misure di competenza della Confederazione

La misura di cui al numero 32 esula dalla sfera di competenze della Confederazione per quanto concerna la questione dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'obbligo. Le restanti misure competono alla Confederazione (art. 67a cpv. 1 Cost. [n. 29–31] e art. 67a cpv. 3 Cost. [n. 32 e 33]). In relazione alle misure di cui ai numeri 29–31, la Confederazione può erogare direttamente gli aiuti finanziari oppure emanare i principi che disciplinano il finanziamento delle misure da parte di Cantoni e Comuni (art. 67a cpv. 3 Cost.).

4.3.5 Centro di competenze nazionale e programma «gioventù + musica»

Già nella campagna antecedente la votazione popolare, i promotori dell'iniziativa hanno sottolineato che un sistema completo e coordinato di promozione della formazione musicale potrebbe e dovrebbe essere sviluppato sul modello degli strumenti di promozione collaudati in ambito sportivo. In particolare, si è discusso della creazione di un centro di formazione nazionale per la promozione di talenti ispirato ai centri d'allenamento di Macolin e Tenero, nonché dell'istituzione di un programma «gioventù + musica» sull'esempio di «Gioventù+Sport» (G+S).

Per una migliore comprensione, queste due istituzioni sono brevemente descritte qui di seguito:

- Centri nazionali d'allenamento di Macolin e Tenero: i centri offrono agli atleti supporto specialistico e possibilità di allenamento. Per quasi tutte le discipline sportive sono disponibili impianti interni ed esterni, aule per seminari, alloggi e servizi di ristorazione. Le moderne infrastrutture consentono di praticare sport e di tenere corsi e seminari.

A Macolin hanno sede anche la Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) e lo Swiss Olympic Medical Center Macolin-Bienne. La SUFSM è oggi una delle principali istituzioni nazionali di formazione e perfezionamento professionale nel campo dello sport. La sua attività è incentrata in particolare sulla ricerca applicata e lo sviluppo interdisciplinari nelle scienze dello sport. Nell'ambito del programma G+S, la SUFSM è coinvolta nella formazione e nel perfezionamento professionale dei quadri.

Lo Swiss Olympic Medical Center Macolin-Bienne offre agli atleti da competizione assistenza specialistica fondata su basi scientifiche nei seguenti ambiti: medicina, fisioterapia, fisiologia e psicologia, consulenza nutrizionale e scienze dell'allenamento.

- G+S è il programma nazionale per la promozione statale dello sport di massa e dello sport giovanile di competizione. I gruppi destinatari sono i bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni (G+S Sport con i bambini) e i giovani tra i 10 e i 20 anni. G+S forma monitori qualificati (abituamente dai 18 anni in poi) che insegnano a bambini e giovani la loro disciplina sportiva in seno a organizzazioni sportive e nell'ambito di corsi sportivi facoltativi presso strutture scolastiche. Le principali prestazioni di competenza della Confederazione sono la formazione e il perfezionamento professionale dei monitori G+S, oltre al supporto finanziario diretto di corsi e campi sportivi.

La Confederazione sostiene le offerte G+S con un contributo annuo pari a circa 80 milioni di franchi. Il programma 2012/2013 può essere riassunto in cifre come segue: 75 discipline e specialità sportive; 55 000 corsi e campi all'anno con circa 700 000 partecipanti; oltre 65 000 monitori attivi (12 000 nuove leve all'anno); 9 000 coach attivi, 3 500 esperti; 3 000 moduli di formazione e perfezionamento professionale all'anno.

Il programma G+S è diretto dalla Confederazione e dai Cantoni in collaborazione con le federazioni: la Confederazione finanzia principalmente corsi e campi, offre formazione e perfezionamento professionale, fornisce documentazione didattica e presta materiale; i Cantoni partecipano alla formazione dei quadri, svolgono mansioni amministrative nell'ambito della formazione giova-

nile e provvedono al rispetto delle regole; le federazioni mettono a disposizione specialisti per lo sviluppo delle loro discipline sportive e per i moduli di formazione e perfezionamento professionale G+S; le associazioni elaborano offerte adeguate alle diverse fasce di età e improntate alla continuità, garantendo un impiego mirato dei fondi G+S per lo sport giovanile.

Sul modello della promozione sportiva, diversi membri del gruppo di lavoro propongono le seguenti misure:

- **Creazione e finanziamento di un centro di competenze nazionale per la promozione musicale:** la destinazione di infrastrutture e servizi ad uso delle federazioni sportive, ovvero dei loro quadri e atleti, rappresenta una delle principali misure per la promozione degli sport giovanili di competizione e degli sport di punta da parte della Confederazione. Analogamente, un centro di competenza nazionale per la musica favorirebbe la promozione dei talenti. Il centro fungerebbe da punto di riferimento per i giovani musicisti di talento e i loro genitori (informazioni e orientamento), da polo di coordinamento per la formazione delle persone responsabili dei corsi nel quadro di un programma «gioventù + musica» (v. paragrafo seguente) e da piattaforma di scambio tra le istituzioni per la promozione musicale, al quale rivolgersi anche per consulenza (ad es. per lo sviluppo e la realizzazione di una nuova misura di promozione dei talenti nella scuola media). A seconda del tipo di infrastruttura, il centro potrebbe anche essere impiegato per la formazione intensiva, la preparazione ai concorsi e come luogo d'incontro per i giovani provenienti da tutta la Svizzera e dall'estero.
- **Creazione e finanziamento di un programma «gioventù + musica»:** il programma G+S si è dimostrato la misura più efficace per promuovere lo sport di massa, poiché incoraggia e sostiene l'iniziativa privata, sul modello del principio di milizia. Analogamente, un programma «gioventù + musica» potrebbe rendere più dinamica la musica amatoriale e consolidare le basi della formazione musicale. Radunerebbe un gran numero di giovani e coinvolgerebbe esperti musicisti amatoriali, che servirebbero da modello e trasmetterebbero le loro conoscenze nell'ambito di corsi di musica.

La gestione a livello federale degli aspetti contenutistici e finanziari garantirebbe un livello dell'offerta equiparabile e unitario su tutto il territorio nazionale. I contributi a sostegno dei corsi e dei campi, come anche della formazione dei quadri, rappresenterebbero un'importante spinta per le singole associazioni a impegnarsi nel campo della musica giovanile. La rete di coordinamento necessaria a tale scopo tra Confederazione/Cantoni – federazioni – centro di competenze, associazione – insegnanti – studenti, Città/Comune – scuola – scuola di musica garantirebbe un'attuazione ottimale del nuovo articolo costituzionale.

Possibili misure (descrizione succinta)

34. Creazione e finanziamento di un centro di competenze nazionale per la promozione musicale.
35. Creazione e finanziamento di un programma «gioventù + musica».

Misure di competenza della Confederazione

Le misure rientrano nella sfera di competenze della Confederazione, la quale può erogare direttamente gli aiuti finanziari (art. 67a cpv. 1 Cost.) oppure emanare i principi che disciplinano il finanziamento delle misure da parte di Cantoni e Comuni (art. 67a cpv. 3 Cost.).

4.4 Collaborazione nell'ambito della formazione musicale

Al numero 2.4 sono state illustrate le principali interfacce che mettono in relazione i diversi attori della formazione musicale. La maggioranza del gruppo di lavoro ritiene necessario intervenire in tre ambiti (collaborazione tra la scuola dell'obbligo e le scuole di musica, tra le scuole per talenti e le scuole universitarie di musica e tra le diverse scuole di musica).

Sono state discusse le seguenti misure (in merito alla collaborazione tra scuole per talenti e scuole universitarie di musica cfr. n. 4.2.3):

- **Definizione dei principi di collaborazione tra la scuola dell'obbligo e le scuole di musica:** una buona collaborazione tra la scuola dell'obbligo (livelli primario e secondario I) e le scuole di musica ricopre un ruolo centrale nell'ambito della formazione musicale. I modelli cooperativi tra le scuole e le scuole di musica (cfr. n. 2.3.2 sulla formazione musicale di base) esercitano un influsso positivo sull'attenzione dedicata all'attività musicale nella quotidianità scolastica e promuovono un insegnamento orientato all'esperienza: i bambini e i giovani praticano il canto con maggiore frequenza durante le lezioni, gli insegnanti si sentono più sicuri e si avvalgono della collaborazione dei colleghi specializzati nelle discipline musicali. Il modello cooperativo rende meno gravoso il compito degli insegnanti che non hanno una formazione musicale. Il lavoro degli insegnanti delle scuole di musica assume una nuova dimensione in classe, ma richiede anche nuove competenze.

A tale proposito, i membri del gruppo di lavoro segnalano i seguenti aspetti:

- In molte località, le scuole di musica offrono corsi integrativi per promuovere il talento musicale. Questa proposta formativa non può prescindere da una stretta intesa con la scuola, soprattutto per quel che concerne la riduzione dell'orario scolastico.
 - In particolare secondo l'opinione dell'ASSM, le modifiche introdotte nell'organizzazione didattica, soprattutto in relazione all'orario fisso, hanno ripercussioni potenzialmente negative sull'educazione musicale extrascolastica e la promozione dei talenti. Infatti, alle lezioni delle scuole di musica vengono spesso riservate solo fasce orarie marginali in chiusura di giornata. Il gruppo di lavoro chiede pertanto che in futuro i modelli di orario fisso vengano strutturati in modo da ridurre al minimo gli svantaggi per le lezioni di musica extrascolastiche.
 - Dai diversi modelli di insegnamento cooperativo (tra cui la pratica musicale di classe) scaturiscono esperienze positive per nuove forme di educazione musicale nella scuola dell'obbligo. L'ASSM, in particolare, ritiene che occorra continuare ad applicare tali modelli, ma che sia necessario discutere anche gli aspetti finanziari dell'insegnamento cooperativo (ad esempio il finanziamento dell'insegnamento cooperativo in relazione alla preparazione e allo svolgimento delle lezioni o l'elaborazione di offerte di perfezionamento professionale come i corsi in metodologie di gestione della classe per gli studenti della scuola universitaria di musica). Poiché la scuola dell'obbligo è di principio gratuita, le offerte di insegnamento cooperativo con le scuole di musica non possono essere finanziate dai contributi dei genitori.
- **Creazione a livello regionale di centri scolastici di musica per talenti in collaborazione tra le scuole di musica:** le scuole per talenti musicali esistono anzitutto al livello secondario II. La maggioranza del gruppo di lavoro ritiene che la promozione del talento ai livelli primario e secondario I sia di competenza delle scuole di musica. In relazione alla promozione delle doti musicali in queste due fasce di età (primo e secondo livello), l'ASSM propone l'accorpamento della formazione in centri scolastici di musica regionali, i quali, a partire da una certa età degli studenti, dovranno operare in stretta collaborazione con le scuole universitarie di musica. Allo stato attuale, le modalità concrete di collaborazione sono state soltanto delineate e, secondo il parere dell'ASSM, del CSM e della CSUMS, saranno gli interessati a definirle in maggior dettaglio.

Possibili misure (descrizione succinta)

36. Definizione dei principi di collaborazione tra la scuola dell'obbligo e le scuole di musica.
37. Creazione a livello regionale di centri scolastici di musica per talenti in collaborazione tra le scuole di musica.

Misure di competenza della Confederazione

La misura di cui al numero 36 (definizione dei principi di collaborazione tra scuole e scuole di musica) esula fondamentalmente dalla sfera di competenze della Confederazione. Tuttavia, la Confederazione può emanare tali principi in forza dell'articolo 67a capoverso 3 Cost., a condizione che essi siano essenziali alla promozione dei talenti musicali (ad es. riduzione dell'orario delle lezioni) o a garantire l'accesso degli studenti alla pratica musicale extrascolastica. La misura di cui al numero 37 rientra nella sfera di competenze della Confederazione (art. 67a cpv. 3 Cost.). In relazione al suo finanziamento secondo il numero 37, la Confederazione può erogare direttamente gli aiuti finanziari oppure emanare i principi che disciplinano il finanziamento della misura da parte di Cantoni e Comuni (art. 67a cpv. 3 Cost.).

5 Ordine di priorità delle misure proposte

5.1 Osservazioni preliminari

L'UFC ha chiesto al gruppo di lavoro di stilare un ordine di priorità delle 32 misure di competenza della Confederazione proposte nel precedente capitolo 4, tenendo conto dei quattro criteri seguenti: importanza dei contenuti, rapporto costi-benefici, attuabilità (applicabilità, oneri amministrativi, ecc.), capacità di consenso politico. L'ordine di priorità è stato stabilito sulla base di una proposta scritta dei membri del gruppo di lavoro e delle successive discussioni. In questo contesto si è cercato di porre in evidenza le misure che il gruppo di lavoro considera particolarmente prioritarie. L'attenzione rivolta alle misure che godono di ampio consenso e priorità elevata non significa tuttavia che il gruppo di lavoro consideri le restanti misure poco importanti o ritenga che non occorra attuarle. La CDPE non si è espressa in seno al gruppo di lavoro in merito all'ordine di priorità delle misure proposte. La UCS e l'ACS hanno partecipato alla discussione sui contenuti, ma si riservano di fornire un ulteriore parere nell'ambito dell'iter politico.

5.2 Ambito scolastico

5.2.1 Scuola materna e scuola dell'obbligo

In materia di scuola materna e scuola dell'obbligo, la Confederazione ha competenza, molto limitata, soltanto rispetto alla misura 36 (definizione dei principi di collaborazione tra la scuola dell'obbligo e le scuole di musica). La misura viene descritta qui di seguito, nella sede corrispondente (cfr. n. 5.4).

5.2.2 Scuole di formazione specifica per allievi superdotati

In relazione alle scuole per talenti, il gruppo di lavoro ha espresso un'opinione chiara: la misura 1 (prescrizioni della Confederazione destinate alle scuole per talenti del livello secondario II [ad es. condizioni di ammissione e garanzia della qualità]) e la misura 2 (obbligo dei Cantoni di colmare le lacune geografiche in relazione alla collaborazione tra le scuole per talenti del livello secondario II e le scuole universitarie di musica) vengono considerate prioritarie rispetto alle altre due misure proposte in questo ambito. I membri del gruppo di lavoro convengono nel ritenere che la misura 2 è contenuta nella misura 1 e che pertanto decadrebbe in caso di attuazione della misura 1.

5.2.3 Formazione professionale di base

Vi è ampio consenso nel reputare assolutamente necessarie le misure volte al miglioramento della formazione musicale degli studenti. Il gruppo di lavoro attribuisce a tutte e tre le misure di cui al numero 4.2.3 eguale grado di priorità.

5.3 Ambito extrascolastico

5.3.1 Educazione precoce

I membri del gruppo di lavoro non hanno espresso una valutazione unanime in merito all'urgenza delle misure tese al miglioramento dell'educazione musicale precoce. Il gruppo di lavoro è tuttavia concorde nell'assegnare un ruolo centrale alla misura 10 (ampliamento e finanziamento statale delle offerte di educazione musicale precoce presso le scuole di musica) nel caso in cui la Confederazione intervenga in materia di educazione precoce.

5.3.2 Scuole di musica

Le 431 scuole di musica con i loro 280 000 studenti circa e la loro presenza su tutto il territorio nazionale rivestono una funzione centrale nel panorama della formazione musicale in Svizzera. Secondo il gruppo di lavoro, sono due i punti cardine: la garanzia della qualità e l'accesso alle scuole di musica. L'introduzione di standard minimi per il riconoscimento statale delle scuole di musica (misura 15) raccoglie il largo consenso del gruppo di lavoro. L'accesso alle scuole di musica deve essere garantito attraverso una riduzione delle tasse scolastiche per bambini e giovani provenienti da famiglie economicamente svantaggiate (misura 19) e per i talenti (misura 21), in modo che tutti i giovani possano imparare a suonare uno strumento e che i giovani di spiccato talento possano coltivare al meglio le loro doti musicali.

Oltre a queste due ultime misure, alcuni membri del gruppo di lavoro considerano in particolare la misura 16 (disciplinamento del finanziamento delle scuole di musica tra poteri pubblici [Cantoni e Comuni] e genitori) uno strumento collaudato per la promozione della diffusione e dei talenti. In relazione alla misura 22 (maggiore coinvolgimento di bambini e giovani con un passato migratorio o provenienti da famiglie che non hanno potuto sfruttare le opportunità di formazione), il gruppo di lavoro ritiene che il modo più efficace per conseguire lo scopo della misura risieda in una ridefinizione delle tariffe scolastiche.

5.3.3 Scuole universitarie di musica

Secondo il gruppo di lavoro, i pre-college sono uno strumento essenziale per la promozione dei talenti al livello secondario II. Il loro sostegno attraverso la misura 24 (finanziamento statale dei pre-college) o la misura 25 (sussidi all'istruzione per gli studenti dei pre-college) è pertanto preminente ai fini dell'attuazione del nuovo articolo costituzionale. Il gruppo di lavoro reputa, del resto, imprescindibile subordinare la misura 24 al soddisfacimento di severi requisiti di legittimità da parte di chi propone questo tipo di formazione, al fine di garantire un'alta qualità dell'offerta.

Rispetto a queste due misure, il gruppo di lavoro considera secondarie ai fini dell'attuazione del nuovo articolo costituzionale le misure nel campo della ricerca applicata in pedagogia musicale (misure 26–28).

5.3.4 Musica amatoriale

Il gruppo di lavoro ha attribuito preminenza alla misura 29 (aumento dei sussidi statali strutturali e progettuali nell'ambito amatoriale) e alla misura 30 (intensificazione della promozione di formazioni, festival e concorsi musicali giovanili a livello nazionale). Una misura altrettanto importante per rafforzare la promozione è la 33 (promozione della formazione di insegnanti di musica in ambito amatoriale soprattutto nelle scuole universitarie di musica).

La misura 31 (finanziamento statale delle infrastrutture delle associazioni amatoriali) è parzialmente compresa nella misura 29 e, pertanto, assume un ruolo di secondo piano. La misura 32 (possibilità per le scuole di musica e la scuola dell'obbligo di rilasciare un'abilitazione all'insegnamento agli insegnanti provenienti dall'ambito amatoriale) deve essere subordinata al possesso di una qualifica supplementare in pedagogia musicale.

5.3.5 Centro di competenze nazionale e programma «gioventù + musica»

I membri del gruppo di lavoro esprimono pareri discordanti circa l'efficacia della misura 34 (creazione e finanziamento di un centro di competenze nazionale per la promozione musicale). Secondo la maggioranza del gruppo, un centro di competenze nazionale avrebbe probabilmente un certo irradimento, ma assorbirebbe risorse che potrebbero essere meglio investite nella promozione diretta.

Il gruppo di lavoro attribuisce pertanto priorità alla misura 35 (creazione e finanziamento di un programma «gioventù + musica»). Consapevole della differenza tra l'ambito musicale e quello sportivo e dell'impossibilità di applicare in modo semplice il programma G+S alla musica, il gruppo di lavoro è tuttavia unanime nel ritenere che anche in questo settore occorra privilegiare gli stessi ambiti promossi nello sport (campi/corsi e formazione dei monitori). In riferimento ai campi/corsi, il gruppo di lavoro ritiene che in futuro dovrà essere possibile sostenere, in particolare, anche progetti regionali, la cui promozione non è attualmente consentita dall'articolo 12 LPCu.

5.4 Collaborazione nell'ambito della formazione musicale

Il gruppo di lavoro si adopera in favore di un miglioramento della collaborazione tra le scuole e le scuole di musica e rammenta come la questione rientrasse già tra le principali richieste dell'iniziativa. Il gruppo è tuttavia consapevole del fatto che l'introduzione di disposizioni in adempimento della misura 36 (definizione dei principi di collaborazione tra la scuola dell'obbligo e le scuole di musica) comporterebbe difficoltà di ordine politico e giudica limitato il margine di manovra di cui dispone la Confederazione. La misura 37 (creazione a livello regionale di centri scolastici di musica per talenti in collaborazione tra le scuole di musica) è stata in linea di principio accolta favorevolmente dal gruppo di lavoro, benché non sia stata discussa a fondo in relazione alla determinazione delle priorità. Si conviene all'unanimità che, per coordinare o riunire le attuali offerte in un centro regionale, occorrerebbe un finanziamento iniziale da parte della Confederazione. La misura 37 integrerebbe la misura 2 (obbligo dei Cantoni di colmare le lacune geografiche in relazione alla collaborazione tra le scuole per talenti del livello secondario II e le scuole universitarie di musica).

Il gruppo di lavoro giudica la collaborazione di tutti gli attori, in ambito sia amatoriale sia professionale (scuola dell'obbligo, scuole di musica, scuole universitarie di musica, associazioni amatoriali, ma anche Confederazione, Cantoni, Città e Comuni), un elemento centrale per l'attuazione del nuovo articolo costituzionale.